



UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

EX VASCA NAVALE
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO II LOTTO

Progetto definitivo

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Talmone
Progettista Area tecnica di Ateneo: Arch. Floriana Paolini



CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE:

Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura Università degli Studi Roma Tre
Responsabile Scientifico: Prof. Arch. Andrea Vidotto

ARCHITETTURA	STRUTTURA	IMPIANTI
 cd studio associato ingegneria architettura CD Studio Associato arch. Luciano Cittadini Collaboratori: arch. Rosa Fedele Ercolani arch. Federica Giuliani	 Studio Celotto Ing. Paolo Celotto	 FUTURA TECHNOLOGIES S.r.l. Società di Ingegneria Viale Sacco e Vanzetti, 213 - 00155 Roma tel +39 06 40801990 / www.futuretechnologies.it Ing. RAFFAELE GRAZIANO - Direttore tecnico

OGGETTO	TAVOLA n°
Capitolato speciale d'appalto	CSA

DATA: Dicembre 2014

SCALE DI RAPPRESENTAZIONE: /

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX VASCA NAVALE - II LOTTO.

Amministrazione appaltante: Università degli Studi Roma Tre

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Arti. 53, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (articolo 43, commi 3 e seguenti, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

TITOLO I - DISPOSIZIONI NORMATIVE	6
PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO	6
ART. 1 Oggetto dell'appalto	6
ART. 2 Corrispettivo dell'appalto.....	6
ART. 3 Modalità di stipulazione del contratto.....	7
ART. 4 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	7
ART. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	9
PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
ART. 6 Interpretazione degli elaborati.....	9
ART. 7 Documenti contrattuali.....	9
ART. 8 Conoscenza delle condizioni d'appalto	19
ART. 9 Fallimento dell'Appaltatore	20
ART. 10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio	20
ART. 11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	21
ART. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini	21
PARTE III - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL' AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 22	
ART. 13 Descrizione sintetica del progetto definitivo dell'Amministrazione.....	22
ART. 14 Dati quantitativi di rilievo e di progetto.....	22
ART. 15 Caratteristiche inderogabili del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e limiti alle varianti tecnico-migliorative.....	23
ART. 16 Cronoprogramma dei servizi e dei lavori.....	23
PARTE IV - NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL' APPALTATORE	25
ART. 17 Prescrizioni di carattere generale riguardo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	25
ART. 18 Termini per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	27
ART. 19 Verifica e approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore	28
ART. 20 Proroga del termine di consegna del Progetto Esecutivo	29
ART. 21 Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva	30
ART. 22 Mancata approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	30
ART. 23 Documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	31
ART. 24 Relazione Generale del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore	32
ART. 25 Relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	32
ART. 26 Elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....	34
PARTE V - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INTEGRATIVE	34
ART. 27 Prescrizioni di carattere generale.....	34
ART. 28 Prestazioni professionali e specialistiche integrative in fase di progettazione esecutiva	35
ART. 29 Progetto Costruttivo e di Dettaglio	36
ART. 30 Elaborati "as built".....	37
ART. 31 Aggiornamento del Piano di Manutenzione dell'opera.....	37
ART. 32 Documentazione tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.....	38
ART. 33 Documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta igienico sanitario	40
PARTE VI - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	40
ART. 34 Consegna e inizio lavori.....	40
ART. 35 Termini per l'ultimazione dei lavori	41
ART. 36 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	41
ART. 37 Programma Operativo di Dettaglio dei lavori	42
ART. 38 Aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori.....	45
ART. 39 Inderogabilità dei termini di esecuzione della progettazione e dei lavori	46

ART. 40	Proroghe del termine di ultimazione dei lavori.....	47
ART. 41	Sospensioni ordinate dal D.L.	47
ART. 42	Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	49
ART. 43	Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori.....	50
PARTE VII - DISCIPLINA ECONOMICA.....		51
ART. 44	Anticipazione.....	51
ART. 45	Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva.....	51
ART. 46	Pagamenti in acconto.....	51
ART. 47	Pagamenti a saldo.....	53
ART. 48	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	54
ART. 49	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	54
ART. 50	Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	55
ART. 51	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	56
PARTE VIII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....		56
ART. 52	Corrispettivo dei lavori a Corpo.....	56
ART. 53	Eventuali lavori a Misura.....	56
ART. 54	Eventuali lavori in economia.....	57
ART. 55	Oneri per la sicurezza.....	57
ART. 56	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	57
PARTE IX - CAUZIONI E GARANZIE.....		58
ART. 57	Garanzia fideiussoria definitiva.....	58
ART. 58	Riduzione delle garanzie.....	59
ART. 59	Garanzia per l'anticipazione.....	59
ART. 60	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	60
ART. 61	Assicurazione relativa alla progettazione.....	61
ART. 62	Fideiussione a garanzia del saldo.....	62
ART. 63	Polizza indennitaria decennale.....	62
PARTE X - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		63
ART. 64	Variazione dei lavori.....	63
ART. 65	Varianti per errori od omissioni progettuali.....	63
ART. 66	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	64
PARTE XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		64
ART. 67	Adempimenti generali in materia di sicurezza.....	64
ART. 68	Piano di sicurezza e di coordinamento.....	65
ART. 69	Piano Operativo di Sicurezza.....	65
ART. 70	Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.....	68
PARTE XII - SUBAPPALTO.....		68
ART. 71	Subappalto.....	68
ART. 72	Responsabilità in materia di subappalto.....	72
ART. 73	Pagamento dei subappaltatori.....	72
PARTE XIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		74
ART. 74	Contestazioni. Verifiche in corso d'opera e difetti di costruzione. Eccedenze.....	74
ART. 75	Accordo bonario e transazione.....	75
ART. 76	Definizione delle controversie.....	76
ART. 77	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	76
ART. 78	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	78
ART. 79	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	80
PARTE XIV - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....		81
ART. 80	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione fino al collaudo definitivo.....	81
ART. 81	Termini per il collaudo.....	81

<i>ART. 82 Presa in consegna dei lavori ultimati.....</i>	<i>82</i>
<i>ART. 83 Garanzia delle opere.....</i>	<i>83</i>
PARTE XV - NORME FINALI	83
<i>ART. 83 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore.....</i>	<i>83</i>
<i>ART. 84 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore</i>	<i>89</i>
<i>ART. 85 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....</i>	<i>90</i>
<i>ART. 86 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati.....</i>	<i>90</i>
<i>ART. 87 Custodia del cantiere.....</i>	<i>91</i>
<i>ART. 88 Cartello di cantiere</i>	<i>91</i>
<i>ART. 90 Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	<i>91</i>

ABBREVIAZIONI

Amministrazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
Codice	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e successive modifiche ed integrazioni
Capitolato generale	Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" negli articoli ancora in vigore;
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni
D.M. 123/2004	Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice
D.L.	Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 del Regolamento
D.U.R.C.	Documento Unico di Regolarità Contributiva, previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266."

TITOLO I -

DISPOSIZIONI NORMATIVE

PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 Oggetto dell'appalto

1. Le prestazioni specialistiche e professionali, i servizi e i lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le maggiori e più dettagliate specifiche che sono riportate negli elaborati grafici, nel computo e nelle relazioni specialistiche che compongono il Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante, e nella documentazione allegata al bando di gara e che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
 - a. La progettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio ex Vasca Navale, sito in Via Vito Volterra n. 62 (Roma) – Il Lotto – comprensiva dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le *prestazioni* professionali e specialistiche connesse alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato. Il progetto esecutivo redatto dal concorrente aggiudicatario e approvato dall'Amministrazione appaltante verrà di seguito denominato Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.
 - b. L'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, sulla base del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, e secondo le maggiori specifiche di cui al presente Capitolato.
 - c. Lo svolgimento di tutti i servizi e di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate sia alla fase di progettazione esecutiva che alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto secondo le specifiche di cui al presente capitolato.
 - d. L'esecuzione di tutti i servizi, i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le specifiche disposizioni del Progetto Definitivo dell'Amministrazione, secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo complessivo per le prestazioni di cui all'ART. 1 ammonta a € **33.711.058,44** oltre IVA e CNPAIA di legge.
2. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

IMPORTO A CORPO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA	€ 454.272,03
IMPORTO A CORPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 32.272.909,60
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	€ 32.727.181,63
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€ 983.876,81
IMPORTO TOTALE	€ 33.711.058,44

3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo per la redazione del progetto esecutivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera A), all'importo per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1, comma 1, lettera B), ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, lettera C), relativo agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza nel cantiere.
4. L'importo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice, dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice, e degli articoli 43, comma 6, e dell'articolo 119, comma 5, del Regolamento.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali nuovi prezzi per varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della normativa vigente.
5. Per tutto quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei lavori si rinvia alle disposizioni di cui alla PARTE VIII -del presente Capitolato.

ART. 4 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice, ed agli articoli 43, commi 6, 7 e 8; 161, comma 6 e 184 del Regolamento e all'ART. 64 del presente Capitolato, sono indicati nella seguente tabella:

OPERE EDILI ED ARCHITETTONICHE		
DEMOLIZIONI	€	104.899,51 0,315%
COPERTURE	€	668.658,86 2,011%
DIVISORI INTERNI	€	808.942,23 2,432%
INTONACI	€	476.629,21 1,433%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	€	1.928.812,59 5,800%
CONTROSOFFITTI	€	289.429,40 0,870%
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	€	195.137,47 0,587%
SERRAMENTI ESTERNI	€	1.912.531,21 5,751%
SERRAMENTI INTERNI	€	541.665,46 1,629%
OPERE DA FABBRO E LATTONIERE	€	457.536,43 1,376%
IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI	€	444.710,34 1,337%
ASCENSORI	€	203.780,26 0,613%
TOTALE OPERE EDILI ED ARCHITETTONICHE	€	8.032.732,97 24,154%
STRUTTURE		
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	€	110.923,54 0,334%
LAVORI IN TERRA E TRASPORTI	€	1.295.680,56 3,896%
COMPONENTI STRUTTURALI IN C. A.	€	3.952.883,34 11,886%
OPERE STRUTTURALI SPECIALI (PALI)	€	2.298.444,64 6,911%
ACCIAIO PER C.A.	€	3.410.086,64 10,254%
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€	6.035.616,32 18,149%
TOTALE STRUTTURE	€	17.103.635,04 51,429%
IMPIANTI		
IMPIANTO MECCANICO	€	1.792.773,81 5,391%
IMP. IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO	€	482.093,38 1,450%
IMPIANTO INNAFFIAMENTO	€	63.000,00 0,189%
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€	254.518,00 0,765%
IMP. DATI FONIA E CITOFONO	€	393.644,10 1,184%
IMP. RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE	€	448.771,14 1,349%
IMP. DIFFUSIONE SONORA SEGNALAZIONE E CHIAMATA	€	306.672,36 0,922%
IMPIANTI ELETTRICI	€	1.870.397,31 5,624%
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€	1.322.752,64 3,977%
TOTALE IMPIANTI	€	6.934.622,74 20,852%
SISTEMAZIONI ESTERNE		
SISTEMAZIONI ESTERNE	€	201.918,85 0,607%
TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE	€	201.918,85 0,607%
SUBTOTALE	€	32.272.909,60 97,042%
OPERE PROVVISORIALI (ONERI PER LA SICUREZZA)		
OPERE PROVVISORIALI (ONERI PER LA SICUREZZA)	€	983.876,81
TOTALE OPERE PROVVISORIALI (ONERI PER LA SICUREZZA)	€	983.876,81 2,958%
TOTALE	€	33.256.786,41 100,000%

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione appaltante l'elenco dei gruppi delle lavorazioni omogenee aggiornato in relazione alla propria offerta e al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore. L'elenco così integrato è da intendersi quale parte integrante del presente Capitolato.

ART. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI "OG1".

Ai sensi degli articoli 107, 108, 109 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi sono indicate nel bando di gara e nella tabella seguente:

OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 22.300.274,44	67,05%
OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€ 6.219.619,03	18,70%
OS30-IMPIANTO INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADITELEFONICI E TELEVISIVI	€ 4.736.892,94	14,24%
TOTALE	€ 33.256.786,41	100,00%

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 Interpretazione degli elaborati

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" ("Capitolato generale d'appalto"), per quanto vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

- b. il presente Capitolato speciale d'appalto (riportante DISPOSIZIONI NORMATIVE, che stanno in luogo dello Schema di contratto di cui all'art. 43, commi 1 e 2 del Regolamento, e DISPOSIZIONI TECNICHE);
- c. tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo, come di seguito riportati al successivo comma 2;
- d. I documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore e la dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- e. Tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, integrato con le varianti proposte in gara, come approvato dall'Amministrazione appaltante, ivi comprese eventuali prescrizioni formulate in sede di approvazione dall'Amministrazione appaltante stessa;
- f. ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Regolamento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'ART. 68 del presente Capitolato, come aggiornato dall'Appaltatore ed integrato con il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 131 del Codice.

2. Gli elaborati grafici costituenti il Progetto Definitivo posto a base di gara sono i seguenti:

DOCUMENTI GENERALI

CSA	Capitolato speciale d'appalto
CPA	Capitolato tecnico prestazionale di appalto
EP	Elenco dei prezzi unitari
CM	Computo metrico
CM-AL	Allegati al computo metrico
RGG	Relazione Geologica-Geofisica
RGG-AL	Allegati alla Relazione Geologica-Geofisica
LLF	Lista delle lavorazioni e forniture previste
	Provvedimento di raggiunta intesa Conferenza di servizi n. 510/2013
	Sentenza T.A.R. Lazio n. 10447/2015 REG.PROVV.COLL.

Serie A - Architettura (1:5000, 1:500, 1:200, 1:100);

- **A1 – Inquadramento urbanistico (1:5000);**
- **A2 – Stato attuale (1:500);**
- **A3 – Stato di progetto (1:500);**
- **A4 – Destinazioni d'uso(1:200);**
- **A5 – Architettonico generale - piante (1:200);**
- **A6 – Architettonico generale - sezioni (1:200);**
- **A7 – Architettonico generale - prospetti (1:200);**
- **A8 –Finiture – pavimenti e controsoffitti (1:200);**
- **A9 – Descrizione degli spazi interni – piante (1:100);**
- **A10 – Descrizione degli spazi interni – sezioni (1:100);**
- **A11 – Descrizione degli spazi interni – prospetti (1:100);**
- **A12 – Eliminazione barriere architettoniche (1:200).**

Serie S – Struttura (1:200/1:100);

- **S1 – Stato attuale e demolizioni (1:200);**
- **S2 – Carpenterie fondazioni (1:100);**
- **S3 – Carpenterie solai (1:100);**
- **S4 –Sezioni e dettagli (1:100);**

- **S5 –Sezioni scale (1:100);**
- **S6 –Autorimessa (1:200,1:100);**

Serie I – Impianti Tecnologici (1:200/1:100);

- **IE – Impianti elettrici (1:200, 1:100);**
- **IS – Impianti Speciali (1:200, 1:100);**
- **IC – Impianti di climatizzazione (1:100);**
- **II – Impianti di idro-sanitari e antincendio (1:100);**

Serie PDS – Progetto della sicurezza;

	Serie A – Architettura	
	A0 – Inquadramento dell’Area	
A0.00	INDIVIDUAZIONE DELL’AREA – stralci 1:2000 circa	
A0.01	ACCORDO DI PROGRAMMA	
A0.02	STRALCIO PRG	
	A1 – Inquadramento urbanistico	
A1.01	INDIVIDUAZIONE DELL’AREA	1:5000
	A2 – Stato Attuale	
A2.01	PLANIMETRIA GENERALE – STATO ATTUALE	1:500
A2.02	PROSPETTO NORD, SEZIONE TRASVERSALE, PROSPETTO SUD - STATO ATTUALE	1:500
	A3 – Stato di Progetto	
A3.01	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO	1:500
A3.02	PROSPETTO NORD, SEZIONE TRASVERSALE, PROSPETTO SUD - STATO DI PROGETTO	1:500
	A4 – Destinazioni d’uso	
A4.01	PIANTA LIVELLO 0.00 - DESTINAZIONI D’USO	1:200
A4.02	PIANTA LIVELLO +3.23 - DESTINAZIONI D’USO	1:200
A4.03	PIANTE LIVELLO +7.31, LIVELLO +11.39 - DESTINAZIONI D’USO	1:200
A4.04	SEZIONI LONGITUDINALE e Sez. TRASVERSALI	1:200
	A5 – Architettonico generale - piante	
A5.01	PIANTA LIVELLO 0.00	1:200
A5.02	PIANTA LIVELLO +3.23	1:200
A5.03	PIANTE LIVELLO +7.31, LIVELLO +11.39	1:200
A5.04	PIANTA LIVELLO COPERTURE	1:200
	A6 – Architettonico generale - sezioni	
A6.01	SEZIONI LONGITUDINALE NORD, e Sez. TRASVERSALI – DESTINAZIONI D’USO	1:200
	A7 – Architettonico generale - prospetti	
A7.01	PROSPETTI NORD, SUD, EST, OVEST	1:200
	A8 – Finiture – pavimenti e controsoffitti	
A8.01	PIANTA LIVELLO 0.00 –PAVIMENTAZIONI	1:200
A8.02	PIANTA LIVELLO +3.23 –PAVIMENTAZIONI	1:200
A8.03	PIANTA LIVELLO +7.31, LIVELLO +11.39 e COPERTURE –PAVIMENTAZIONI	1:200
A8.04	PIANTA LIVELLO 0.00 –CONTROSOFFITTI	1:200
A8.05	PIANTA LIVELLO +3.23 – CONTROSOFFITTI	1:200

A8.06	PIANTA LIVELLO +7.31, LIVELLO +11.39 – CONTROSOFFITTI	1:200
	A9 – Descrizione degli spazi interni - piante	
A9.01	PIANTA LIVELLO 0.00 – foglio 1/5	1:100
A9.02	PIANTA LIVELLO 0.00 – foglio 2/5	1:100
A9.03	PIANTA LIVELLO 0.00 – foglio 3/5	1:100
A9.04	PIANTA LIVELLO 0.00 – foglio 4/5 PARCHEGGIO FRONTE UFFICI	1:100
A9.05	PIANTA LIVELLO 0.00 – foglio 5/5 PARCHEGGIO FRONTE AULE	1:100
A9.06	PIANTA LIVELLO + 3.23– foglio 1/3	1:100
A9.07	PIANTA LIVELLO + 3.23– foglio 2/3	1:100
A9.08	PIANTA LIVELLO + 3.23– foglio 3/3	1:100
A9.09	PIANTA LIVELLO + 7.31– foglio 1/3	1:100
A9.10	PIANTA LIVELLO + 7.31– foglio 2/3	1:100
A9.11	PIANTA LIVELLO + 7.31– foglio 3/3	1:100
A9.12	PIANTA LIVELLO + 11.39 – foglio 1/3	1:100
A9.13	PIANTA LIVELLO + 11.39 – foglio 2/3	1:100
A9.14	PIANTA LIVELLO + 11.39 – foglio 3/3	1:100
	A10 – Descrizione degli spazi interni - sezioni	
A10.01	SEZIONE LONGITUDINALE – foglio 1/3	1:100
A10.02	SEZIONE LONGITUDINALE – foglio 2/3	1:100
A10.03	SEZIONE LONGITUDINALE – foglio 3/3	1:100
A10.04	SEZIONI CB CORPO : 0 OVEST, T2T3 (9-10) OVEST	1:100
A10.05	SEZIONI BIBLIO : T2T3 (10-11) OVEST, T7T8 (26-27) OVEST	1:100
A10.06	SEZIONI AULE UFFICI : T8T9 (28-29) EST, T8T9 (28-29) EST	1:100
A10.07	SEZIONI FINALI B: T12T13 (41-42) OVEST, T15T16 (49) OVEST	1:100
A10.08	SEZIONI PARTICOLARE CORPO B	1:100
A10.09	INFISSO ESTERNO CORPO B	
A10.10a	ABACO DEGLI INFISSI FOGLIO 1/2	
A10.10b	ABACO DEGLI INFISSI FOGLIO 2/2	
A10.11	Riferimento As Built	
	A11 – Descrizione dell'involucro- prospetti	1:100
A11.01	PROSPETTO NORD – foglio 1/3	1:100
A11.02	PROSPETTO NORD – foglio 2/3	1:100
A11.03	PROSPETTO NORD – foglio 3/3	1:100
A11.04	PROSPETTO SUD – foglio 1/3	1:100
A11.05	PROSPETTO SUD – foglio 2/3	1:100
A11.06	PROSPETTO SUD – foglio 3/3	1:100
A11.07	PROSPETTO EST CORPO C, OVEST CORPO C e OVEST	1:100
	A12 – Eliminazione barriere architettoniche	
A12.01	PIANTA LIVELLO 0.00 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1:200
A12.02	PIANTA LIVELLO +3.23 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1:200
A12.03	PIANTE LIVELLO +7.31, LIVELLO +11.39 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1:200

	Relazioni	
	RELAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA	

	Serie Struttura - S	
	S1 – Demolizioni	
S1.01-01	DEMOLIZIONI STRUTTURE ESISTENTI	1:100
	S2 – Carpenterie fondazioni	
S2.01-01	CARPENTERIA FONDAZIONI – foglio 1/4 Corpo B All. T1-T8 Corpo C All. P1-P4	1:100
S2.01	CARPENTERIA FONDAZIONI – foglio 2/4 Corpo B All. T8-T13	1:100
S2.01	CARPENTERIA FONDAZIONI – foglio 3/4 Corpo B All. T13-T18	1:100
S2.01	CARPENTERIA FONDAZIONI – foglio 4/4 Corpo B All. T18-T21	1:100
	S3 – Carpenterie solai	
S3.01	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta -0.15/-0.20/-1.00/-1.10 – foglio 1/4 Corpo B All. T1-T8 Corpo C All. P1-P4	1:100 1:50
S3.01	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta -0.15/-0.20/-1.00/-1.10 – foglio 2/4 Corpo B All. T8-T13	1:100
S3.01	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta -0.15/-0.20/-1.00/-1.10 – foglio 3/4 Corpo B All. T13-T18	1:100
S3.01	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta -0.15/-0.20/-1.00/-1.10 – foglio 4/4 Corpo B All. T18-T21	1:100
S3.02	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +3.13 – foglio 1-4 Corpo B All. T1-T8 Corpo C All. P1-P4	1:100 1:50
S3.02	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +3.13 – foglio 2/4 Corpo B All. T8-T13	1:100
S3.02	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +3.13 – foglio 3/4 Corpo B All. T13-T18	1:100
S3.02	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +3.13 – foglio 4/4 Corpo B All. T18-T21	1:100
S3.03	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +7.21 – foglio 1/2 Corpo B All. T1-T11	1:100
S3.03	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +7.21 – foglio 2/2 Corpo B All. T11-T21	1:100
S3.04	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +11.29 – foglio 1/2 Corpo B All. T1-T11	1:100
S3.04	CARPENTERIA SOLAIO A Q.ta +11.29 – foglio 2/2 Corpo B All. T11-T21	1:100
S3.05	SEZIONI – foglio 1/4 Corpo C TRAVI IN C.A. A QUOTA COPERTURA	1:100
S3.05	SEZIONI – foglio 2/4 Corpo C PIANTE Q.ta 0.00/+3.13/+6.70/COPERTURA	1:100
S3.05	CARPENTERIA COPERTURA – foglio 3/4 Corpo B All. T1-T11	1:100
S3.05	CARPENTERIA COPERTURA – foglio 4/4 Corpo B All. T11-T21	1:100
	S4 - Sezioni e dettagli	

S4.01	SEZIONE LONGITUDINALE – foglio 1/2 Corpo B Allineamenti T1-T11	1:100
S4.01	SEZIONE LONGITUDINALE – foglio 2/2 Corpo B Allineamenti T11-T21	1:100
S4.02	SEZIONI – foglio 1/5 Corpo C SEZIONI A-A / B-B / C-C / D-D / E-E / F-F	1:100
S4.02	SEZIONI TRASVERSALI – foglio 2/5 Corpo B SEZIONI B-B / C-C / D1-D1	1:100
S4.02	SEZIONI TRASVERSALI – foglio 3/5 Corpo B SEZIONI D2-D2 / E-E / F-F	1:100
S4.02	SEZIONI TRASVERSALI – foglio 4/5 Corpo B SEZIONI G-G / H-H / I-I	1:100
S4.02	SEZIONI TRASVERSALI – foglio 5/5 Corpo B SEZIONI L-L / M-M / N-N	1:100
S4.03	CORPO B : SEZIONI TRASVERSALI E DETTAGLI TORRINO	1:100
S4.04	SEZIONI – Sezione D-D Picchetto 3	1:100
S4.05	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.06	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.07	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.08	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.09	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.10	CORPO B : PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO	1:10
S4.11	CORPO B.C : ARMATURE PALI DI FONDAZIONE	1:50
S4.12	CORPO B : ARMATURE PARETI E PILASTRI IN C.A.	1:50 1:25
S4.13-01	CORPO C: ARMATURE PILASTRI IN C.A. ARMATURE E DETTAGLI PARETI, TRAVI DI FONDAZIONE	1:50 1:25
S4.14	CORPO B : ARMATURE TRAVI DI FONDAZIONE DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:50 1:25
S4.15-01	CORPO B : ARMATURE TRAVI IN C.A A Q.ta +3.13 / +7.21	1:50
S4.16-01	CORPO C : ARMATURE TRAVI IN C.A A Q.ta +3.13	1:50
S4.17	CORPO B-C : ARMATURE VANO ASCENSORE TIPO	1:25
S418	CORPO B : ARMATURE TRAVI DI FONDAZIONE E DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:50
S5.01	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 1	1:50 1:10
S5.02	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 2	1:50 1:10
S5.03	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 3	1:50 1:10
S5.04	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 4	1:50 1:10
S5.05	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 5	1:50 1:10
S5.06	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 6	1:50 1:10
S5.07	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 7	1:50 1:10
S5.08	SEZIONE E DETTAGLI SCALA TIPO 8	1:50 1:10

S6.01	PIANTA FILI FISSI AUTORIMESSA	1:100
S6.02	ARMATURE PLATEA DI FONDAZIONE AUTORIMESSA	1:100
S6.03	CARPENTERIA SOLAIO DI COPERTURA AUTORIMESSA	1:100
S6.04	ARMATURE PARETI RAMPE ACCESSO COPERTURA AUTORIMESSA	1:100 1:25
S6.05	ARMATURE PILASTRI AUTORIMESSA	1:25
S6.06	ARMATURE PARETI PERIMETRALI AUTORIMESSA	1:100 1:25
S6.07	ARMATURE TRAVI IN OPERA SOLAIO COPERTURA AUTORIMESSA	1:100 1:25
S6.08	ARMATURE SCALE AUTORIMESSA E DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:50
	<u>RELAZIONI</u>	
	PIANO DI USO E MANUTENZIONE	
	RELAZIONE DESCRITTIVA	
	RELAZIONE ESPLICATIVA	
	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI	
	RELAZIONE SUI MATERIALI	
	RELAZIONE SISMICA	
	RELAZIONE DI CALCOLO CORPO B (T1/T8) E CORPO C - TOMI 1,2,3,4,5	
	RELAZIONE DI CALCOLO CORPO B (T8/T13) - TOMI 1,2,3,4,5	
	RELAZIONE DI CALCOLO AUTORIMESSA - TOMI 1,2	

	<i>Serie I – Impianti Tecnologici</i>	
	<i>IE - Impianti elettrici</i>	
IE01	Schema altimetrico quadri elettrici	/
IE02	Zonizzazione-Pianta piano terra (+11,40)	1:200
IE03	Zonizzazione-Pianta piano primo (+14,63)	1:200
IE04	Zonizzazione-Pianta piano secondo (+18,71)	1:200
IE05	Zonizzazione-Pianta piano terzo (+22,79)	1:200
IE06	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 1/3	1:100
IE07	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 2/3	1:100
IE08	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 3/3	1:100
IE09	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 1/3	1:100
IE10	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 2/3	1:100
IE11	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 3/3	1:100
IE12	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 1/3	1:100
IE13	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 2/3	1:100
IE14	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 3/3	1:100
IE15	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 1/3	1:100
IE16	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 2/3	1:100
IE17	Distribuzione impianto forza motrice-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 3/3	1:100
IE18	Impianto Illuminazione-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 1/3	1:100
IE19	Impianto Illuminazione-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 2/3	1:100
IE20	Impianto Illuminazione-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 3/3	1:100

IE21	Impianto Illuminazione-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 1/3	1:100
IE22	Impianto Illuminazione-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 2/3	1:100
IE23	Impianto Illuminazione-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 3/3	1:100
IE24	Impianto Illuminazione-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 1/3	1:100
IE25	Impianto Illuminazione-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 2/3	1:100
IE26	Impianto Illuminazione-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 3/3	1:100
IE27	Impianto Illuminazione-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 1/3	1:100
IE28	Impianto Illuminazione-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 2/3	1:100
IE29	Impianto Illuminazione-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 3/3	1:100
IE30	Impianto elettrico Esterno e Garage - foglio 1/5	1:100
IE31	Impianto elettrico Esterno e Garage - foglio 2/5	1:100
IE32	Impianto elettrico Esterno e Garage - foglio 3/5	1:100
IE33	Impianto elettrico Esterno e Garage - foglio 4/5	1:100
IE34	Impianto elettrico Esterno e Garage - foglio 5/5	1:100
IE35	Impianto protezione scariche atmosferiche piano copertura	1:200
IE36	Impianto fotovoltaico piano copertura	1:200
IE37	Schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici	
IE38	Particolari Costruttivi	
IE39	Layout cabina elettrica	1:50
IERT01	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali	
IERT02	Relazione tecnica-specialistica e di calcolo impianto illuminazione	
	IS - Impianti Speciali	
IS01	Schemi a blocchi impianti speciali	/
IS02	Zonizzazione impianto dati e fonia-Pianta piano terra (+11,40)	1:200
IS03	Zonizzazione impianto dati e fonia-Pianta piano primo (+14,63)	1:200
IS04	Zonizzazione impianto dati e fonia-Pianta piano secondo (+18,71)	1:200
IS05	Zonizzazione impianto dati e fonia-Pianta piano terzo (+22,79)	1:200
IS06	Impianti speciali-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 1/3	1:100
IS07	Impianti speciali-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 2/3	1:100
IS08	Impianti speciali-Pianta piano terra (+11,40)-foglio 3/3	1:100
IS09	Impianti speciali-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 1/3	1:100
IS10	Impianti speciali-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 2/3	1:100
IS11	Impianti speciali-Pianta piano primo (+14,63)-foglio 3/3	1:100
IS12	Impianti speciali-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 1/3	1:100
IS13	Impianti speciali-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 2/3	1:100
IS14	Impianti speciali-Pianta piano secondo (+18,71)-foglio 3/3	1:100
IS15	Impianti speciali-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 1/3	1:100
IS16	Impianti speciali-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 2/3	1:100
IS17	Impianti speciali-Pianta piano terzo (+22,79)-foglio 3/3	1:100

	IC - Impianti di climatizzazione	
IC01	Impianto aeraulico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 1/3	1:100
IC02	Impianti aeraulico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 2/3	1:100
IC03	Impianti aeraulico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 3/3	1:100
IC04	Impianto aeraulico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 1/3	1:100
IC05	Impianto aeraulico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 2/3	1:100
IC06	Impianto aeraulico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 3/3	1:100
IC07	Impianto aeraulico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 1/3	1:100
IC08	Impianto aeraulico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 2/3	1:100
IC09	Impianto aeraulico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 3/3	1:100
IC10	Impianto aeraulico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 1/3	1:100
IC11	Impianto aeraulico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 2/3	1:100
IC12	Impianto aeraulico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 3/3	1:100
IC13	Impianto idronico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 1/3	1:100
IC14	Impianto idronico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 2/3	1:100
IC15	Impianto idronico_Pianta piano terra (+11,40) – foglio 3/3	1:100
IC16	Impianto idronico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 1/3	1:100
IC17	Impianto idronico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 2/3	1:100
IC18	Impianto idronico_Pianta piano primo (+14,63) – foglio 3/3	1:100
IC19	Impianto idronico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 1/3	1:100
IC20	Impianto idronico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 2/3	1:100
IC21	Impianto idronico_Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 3/3	1:100
IC22	Impianto idronico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 1/3	1:100
IC23	Impianto idronico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 2/3	1:100
IC24	Impianto idronico_Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 3/3	1:100
IC25	Impianto climatizzazione - Schema funzionale centrale termofrigorifera	
IC26	Impianto climatizzazione - Schema di regolazione centrale	
IC27	Impianto climatizzazione - Schema di regolazione UTA	
ICRT	Relazione tecnica e di calcolo	
	Relazione tecnica rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico e allegati	
	II - Impianti di idro-sanitari e antincendio	
II01	Pianta garage (+10,60) – foglio 1/2	1:100
II02	Pianta garage (+10,60) – foglio 2/2	1:100
II03	Pianta piano terra (+11,40) – foglio 1/3	1:100
II04	Pianta piano terra (+11,40) – foglio 2/3	1:100
II05	Pianta piano terra (+11,40) – foglio 3/3	1:100
II06	Pianta piano primo (+14,63) – foglio 1/3	1:100
II07	Pianta piano primo (+14,63) – foglio 2/3	1:100
II08	Pianta piano primo (+14,63) – foglio 3/3	1:100
II09	Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 1/3	1:100
II10	Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 2/3	1:100

<i>II11</i>	Pianta piano secondo (+18,71) – foglio 3/3	1:100
<i>II12</i>	Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 1/3	1:100
<i>II13</i>	Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 2/3	1:100
<i>II14</i>	Pianta piano terzo (+22,79) – foglio 3/3	1:100
<i>II15</i>	Pianta copertura solare termico	1:100
<i>II16</i>	Schemi altimetrici acque reflue ed adduzione	
<i>II17</i>	Schema funzionale centrale	
<i>II17T</i>	Relazione tecnica e di calcolo	
	VVF – Sicurezza antincendi	
<i>VVF.01</i>	Pianta piano terra (+11,40)	1:200
<i>VVF.02</i>	Pianta piano primo (+14,63) e sezione longitudinale	1:200
<i>VVF.03</i>	Piante piani secondo e terzo (+18,71 e +22,79)	1:200
<i>VVF.04</i>	Pianta copertura_Impianto fotovoltaico	1:200
<i>VVF.RE</i>	Relazione tecnica Antincendio	

	<i>Serie PDS – Progetto della sicurezza</i>	
	PDS1 – Sicurezza	
<i>PDS1.01</i>	Piano di sicurezza e coordinamento	-
<i>PDS1.02</i>	All. A Cronoprogramma dei lavori	-
<i>PDS1.03</i>	All. B Analisi e valutazione dei rischi	-
<i>PDS1.04</i>	All. C Stima dei costi della sicurezza	-
<i>PDS1.05</i>	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
	PDS2 – Organizzazione del cantiere	
<i>PDS2.01</i>	Organizzazione del cantiere fase 1	-
<i>PDS2.02</i>	Organizzazione del cantiere fase 2	-
<i>PDS2.03</i>	Organizzazione del cantiere fase 3	-
<i>PDS2.04</i>	Organizzazione del cantiere fase 4	-
<i>PDS2.05</i>	Organizzazione del cantiere fase 5	-
<i>PDS2.06</i>	Organizzazione del cantiere fase 6	-
<i>PDS2.07</i>	Organizzazione del cantiere fase 7	-
<i>PDS2.08</i>	Organizzazione del cantiere fase 8	-
<i>PDS2.09</i>	Organizzazione del cantiere fase 9	-

3. Sono, inoltre, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (“*Codice*”);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“*Regolamento*”);

- c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (*"D.Lgs. 81/2008"*).

ART. 8 Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. Nell'accettare i lavori, i servizi e le prestazioni professionali specialistiche e integrative di cui al presente Capitolato, ai relativi allegati e a tutti i documenti in esso direttamente o indirettamente richiamati, l'Appaltatore espressamente dichiara:
 - a. di essere perfettamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente le leggi, i regolamenti, e tutte le norme tecniche e di settore che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici;
 - b. di essere perfettamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme specifiche e speciali che regolano il presente appalto;
 - c. di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato, e di tutti gli allegati contrattuali e di quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;
 - d. di avere attentamente valutato, studiato e analizzato tutti gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante, e di ritenere tale Progetto Definitivo compiuto ed esauriente, in quanto individua pienamente i lavori da realizzare e le relative modalità di esecuzione;
 - e. di avere preso atto e attentamente valutato le relazioni relative ai sondaggi e alle prove conoscitive eseguite dall'Amministrazione appaltante, di ritenerle esaurienti e complete ai fini della redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore;
 - f. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
 - g. di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi:
 - i. la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, meteorologiche;
 - ii. le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, storici, ecologici e ambientali;
 - iii. gli eventuali vincoli derivanti da lavori da eseguirsi su impianti in esercizio o in prossimità di impianti in esercizio;
 - iv. gli eventuali vincoli derivanti da attività in corso nelle zone limitrofe all'area dove devono eseguirsi i lavori da parte di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione appaltante;
 - h. di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
 - i. di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi offerti per lo svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto;
 - j. di avere valutato tutte le procedure esecutive, gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori;
 - k. di avere attentamente valutato l'importo di contratto degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, e di ritenerlo congruo e adeguato a garantire lo svolgimento dei lavori di appalto nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia

di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle specifiche disposizioni riportate nel presente Capitolato;

- l. di avere liberamente esercitato il proprio diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di avere ricevuto dall'Amministrazione appaltante tutta la collaborazione e le informazioni richieste.
2. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.
3. L'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per ottemperare a quanto prescritto in sede di approvazione del progetto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in merito alla richiesta di sorveglianza archeologica. In particolare, l'Appaltatore deve ottemperare ad eventuali prescrizioni impartite dagli archeologi, e, laddove emergessero preesistenze archeologiche, eseguire carotaggi e saggi di approfondimento mirati al fine di conoscere le strutture nelle loro dimensioni fondamentali. Eventuali sospensioni delle lavorazioni conseguenti a rinvenimento di reperti archeologici o disposte dalla Soprintendenza non potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore. Le eventuali sospensioni saranno oggetto di proroghe disposte nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa lavori pubblici.
4. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che, nel presentare la propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti esplicitamente previsti o no, posti a suo carico, dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, norme, cui gli atti contrattuali fanno riferimento, che potrà incontrare nella redazione del Progetto Esecutivo e nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.
5. Nel prezzo a corpo si intendono ricompresi, tutti gli oneri derivanti da impedimenti connaturati alla complessa ed articolata vita dell'Amministrazione appaltante, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti, e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione, da parte dell'Appaltatore, di responsabilità penali e civili oltre il normale.

ART. 9 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Amministrazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice.

ART. 10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Appaltatore deve confermare il domicilio indicato in sede di offerta, ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve nominare, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, il soggetto fisico personalmente incaricato quale *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto*, il quale agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere.
3. L'Appaltatore deve ugualmente nominare, alla stipula del contratto di appalto, la persona fisica incaricata di svolgere le funzioni del *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.
4. Il *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* deve essere a perfetta conoscenza di tutti i rapporti contrattuali che intercorrono tra tutti i soggetti – fisici o giuridici - a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di appalto.
5. Il *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* deve essere in possesso di tutti i poteri di delega necessari per gestire compiutamente tutte le attività di appalto.
6. Tutti i contatti con il personale dell'Amministrazione appaltante inerenti lo svolgimento del contratto di appalto devono essere tenuti unicamente e esclusivamente dal *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto*.
7. La mancata designazione del *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* da parte dell'Appaltatore o il mancato possesso dei necessari poteri di delega, costituiscono inadempimento grave alle condizioni di contratto e pertanto comportano la risoluzione del contratto medesimo.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante.

ART. 11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici del progetto definitivo e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si applica l'art. 167 del Regolamento; per la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano, rispettivamente, gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 e, più in generale, siano conformi alle norme vigenti in materia di marcatura CE.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 e dalle successive norme, anche a carattere regolamentare, emanate dalle Regioni in materia di autorizzazioni sismiche.

ART. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Negli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante tutti i valori in cifra assoluta si

intendono espressi in euro.

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge. Negli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante, i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

PARTE III - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

ART. 13 Descrizione sintetica del progetto definitivo dell'Amministrazione

La "*Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale*" è stata costruita su progetto dell'ing. Cesare Leoni dalla Società italiana Ferrobeton al Valco San Paolo a Roma tra il 1927 e il 1929.

Il grande edificio (corpo B), che conteneva la Vasca Navale e le attrezzature connesse, già in grave stato di abbandono ed in parte crollato, è stato recuperato con la realizzazione del 1° Lotto, che ha mantenuto la struttura esistente il più possibile integra, collocandovi al suo interno destinazioni diverse e compatibili con la dimensione e la configurazione della Vasca.

Il 2° Lotto, coerentemente con quanto già realizzato, completa il progetto nella parte scoperta (corpo B1) e nella sua parte terminale (corpo C), mantenendone come nel 1° Lotto le caratteristiche originarie; infatti fa proprie le caratteristiche architettoniche, strutturali e tecnologiche di quanto già realizzato.

Il **2° Lotto dei lavori** riguarda un corpo di fabbrica, lungo quasi 180 metri, anch'esso scomposto in due segmenti, realizzato in continuità con il precedente, la cui parete di testa ad Ovest verrà completamente rimossa. Esso comprende più della metà residua della Vasca vera e propria per circa 152 metri lineari (corpo B1) e **la parte restante del capannone** (circa 25 ml) che all'estremità Ovest copriva la macchina per il moto ondoso (**corpo C**).

Nel 2° Lotto sono previste aule di varia dimensione, numerosi spazi di studio, una biblioteca e i servizi corrispondenti, due nuclei di uffici. Il progetto prevede infine la realizzazione di un parcheggio interrato per n°141 posti auto e n°138 motocicli.

Per la descrizione dettagliata dell'intervento si rimanda alle Relazioni specialistiche facenti parte degli elaborati di gara.

ART. 14 Dati quantitativi di rilievo e di progetto

1. I dati quantitativi di rilievo e di progetto possono essere desunti dagli elaborati grafici e dalle relazioni generali e specialistiche che compongono il progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante di cui al precedente ART. 7. Tali dati hanno una valenza unicamente indicativa e non sono impegnativi per l'Amministrazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiornare, integrare o ancora modificare i dati riportati.
2. Tutte le quantità e i dati dimensionali e di superficie espressi sugli elaborati grafici, sulle relazioni e in particolare sui computi del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante devono essere oggetto di specifiche e puntuali verifiche ed eventualmente aggiornati in sede di redazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo sollevare eccezioni, richiedere varianti al Progetto Esecutivo approvato o, ancora, avanzare richieste di maggiori compensi o

proroghe del tempo di redazione del Progetto Esecutivo o del tempo di esecuzione dei lavori in ragione dei dati di cui al precedente comma 1.

ART. 15 Caratteristiche inderogabili del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e limiti alle varianti tecnico-migliorative

1. Le seguenti caratteristiche del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante sono inderogabili e pertanto non possono essere oggetto di proposte di varianti tecniche migliorative in sede di offerta:
 - a. Le soluzioni architettoniche interne ed esterne individuate nel progetto definitivo, la distribuzione e la destinazione funzionale degli spazi interni ed esterni, la logica di aggregazione degli ambienti interni e il loro rapporto funzionale con gli spazi esterni;
 - b. La disposizione, la superficie, il volume di tutti i locali indicati negli elaborati grafici e nei documenti che compongono il progetto definitivo;
 - c. La tipologia delle strutture portanti, gli interassi strutturali, i sovraccarichi e i carichi ammissibili, le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni sismiche, di resistenza al fuoco e i requisiti prestazionali di tutti i componenti che assumono direttamente o indirettamente una valenza strutturale;
 - d. Le scelte estetiche e cromatiche espresse nel Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante.
2. In fase di aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione appaltante valuterà, verificando anche quanto prescritto nel precedente comma 1, le varianti tecniche migliorative alle opere offerte dai concorrenti sulla base dei criteri che sono indicati nel disciplinare di gara.
3. In generale, anche tutte le eventuali varianti proposte dall'Appaltatore, o opere di miglioria, devono recepire le indicazioni espresse dai vari Enti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, USL, Genio civile ecc...) che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase di esecuzione dell'opera. L'eventuale necessità da parte dell'Appaltatore di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti, in relazione alle varianti offerte, e di eseguire ulteriori indagini conoscitive non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve e restano a suo totale carico.
4. Resta inteso che nelle varianti tecniche migliorative offerte sono ricomprese tutte le lavorazioni e forniture necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.
5. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalle varianti tecniche migliorative introdotte dall'Appaltatore e accettate dall'Amministrazione appaltante secondo le specifiche disposizioni del bando di gara e del presente Capitolato, restano totalmente e esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Nulla è pertanto dovuto all'Appaltatore in ragione delle varianti tecniche migliorative introdotte rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara e accettate dall'Amministrazione in termini di compensazioni economiche e di ridefinizione dei tempi stabiliti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi e dei lavori di appalto.

ART. 16 Cronoprogramma dei servizi e dei lavori

1. L'offerta tecnica del concorrente deve essere corredata dal Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento, che comprende tutti i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi, necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche e professionali correlate sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione dei lavori

secondo le specifiche di cui al presente Capitolato e secondo quanto proposto dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

2. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei lavori non potrà prevedere termini massimi maggiori di quelli previsti all'ART. 17 del presente Capitolato per lo svolgimento del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, e all'ART. 35 per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, che devono considerarsi fissi e invariabili. L'Amministrazione non prenderà in considerazione eventuali offerte con termini temporali superiori e non terrà conto, ai fini della attribuzione dei punteggi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle eventuali riduzioni di uno o entrambi tali termini.
3. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve esprimere i tempi necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche e professionali secondo una scala cronologica in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.
4. Al fini della compilazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori in fase di offerta, il concorrente deve tenere conto dei tempi necessari per la procedura di approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, di cui all'ART. 19 del presente Capitolato
5. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve essere corredato di un grafico (diagramma di *Gantt*) che evidenzia quanto di seguito riportato:
 - i. l'inizio e il termine di ultimazione e consegna all'Amministrazione degli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore
 - ii. l'inizio, l'avanzamento e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste nel progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino al termine di ultimazione degli stessi.
6. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori:
 - a. delle particolari condizioni dell'accesso e viabilità del cantiere;
 - b. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - c. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - d. delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate negli elaborati grafici descrittivi e di computo del progetto definitivo dell'Amministrazione;
 - e. delle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto Università, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio di alcune strutture anche nel periodo di espletamento dei lavori;
 - f. della eventuale contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
 - g. dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione e di consegna anticipata di alcune parti laddove contrattualmente previsto;
 - h. di tutte le condizioni particolari e speciali di svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto indicate negli articoli del presente capitolato.

7. La consegna delle opere ultimate all'Amministrazione appaltante è subordinata alla piena funzionalità, agibilità, e sicurezza degli ambienti, e di tutti i subsistemi strutturali e impiantistici realizzati, siano essi definitivi o provvisori. In particolare, gli ambienti consegnati all'Amministrazione appaltante dovranno essere dotati di tutti gli impianti previsti dal Progetto Esecutivo dell'Appaltatore con particolare riferimento, ove presenti, agli impianti elettrici, di condizionamento, telefonici e di trasmissione dati, di rilevazione e allarme incendi, di antifurto, di amplificazione per aule didattiche e di avviso sonoro in caso di emergenza, di sistemi antitaccheggio completi in ogni componente, funzionanti e funzionali allo scopo cui sono preposti, certificati e collaudati.
8. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche a tale Cronoprogramma in corso di progettazione esecutiva o di attuazione dei lavori, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno comunque sempre essere approvate dall'Amministrazione o ordinate dalla Direzione dei Lavori con apposita disposizione di servizio.
9. Qualora l'Amministrazione appaltante lo ritenga necessario, per motivi di continuità delle attività didattiche e lavorative dei dipartimenti e del blocco aule, l'Appaltatore dovrà modificare secondo necessità il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori.

PARTE IV - NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

ART. 17 Prescrizioni di carattere generale riguardo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. L'importo di tutte le prestazioni professionali necessarie alla redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e secondo le disposizioni di legge vigenti e le maggiori specifiche di cui al presente Capitolato, è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva, e di cui all'ART. 2, comma 2, lett. A del presente Capitolato.
2. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve riguardare la porzione di complesso edilizio oggetto dei lavori.
3. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere redatto nel pieno rispetto di:
 - a) tutte le leggi e di tutta la normativa, tecnica e a carattere regolamentare, emanata in materia di opere pubbliche eseguite per conto delle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'art. 93 del Codice e a quanto disposto dal Regolamento
 - b) tutte le indicazioni del progetto definitivo dell'Amministrazione, tenuto conto delle caratteristiche costruttive risultanti dal progetto *as built* del I° Lotto
 - c) tutte le prescrizioni dettate dagli organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, USL, Genio civile ecc...) in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali, che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore.
4. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve definire compiutamente tutte le varianti tecniche migliorative e le integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ed approvate dall'Amministrazione appaltante. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative al progetto definitivo dell'Amministrazione proposte dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta devono essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati

tecniche di approfondimento. Tutte le varianti tecniche migliorative approvate dall'Amministrazione appaltante sono impegnative per l'Appaltatore.

5. Qualora in fase di esecuzione delle opere si riscontri l'inadeguatezza delle varianti tecniche migliorative proposte in sede di espletamento della gara di appalto dall'Appaltatore, quest'ultimo risponde direttamente all'Amministrazione appaltante per errore progettuale.
6. Tutte le varianti al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore rese necessarie in corso di esecuzione dei lavori in oggetto, e conseguenti a carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, non daranno allo stesso motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Esecutivo. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione il quale viene, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato e considerato redatto secondo i buoni principi della regola dell'arte, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.
8. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare, prima della redazione del Progetto Esecutivo, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, prima della redazione del Progetto Esecutivo e dell'inizio dei lavori, tutti i sondaggi ed i controlli (ad es. saggi sulle fondazioni, rilievi dei sottoservizi, indagini sui materiali e sulle carpenterie ed armature degli elementi strutturali ecc.) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Il programma ed i metodi dei saggi e dei controlli che l'Appaltatore vorrà eseguire per la corretta e responsabile redazione del Progetto Esecutivo dovrà essere sottoposto all'Amministrazione appaltante per ottenerne l'autorizzazione. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del proprio Progetto Esecutivo alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente ed esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.
9. L'Appaltatore deve eseguire, durante il periodo di elaborazione del Progetto Esecutivo, e durante le fasi di lavoro e di collaudo delle opere, tutti i campionamenti e le prove di caratterizzazione dei materiali che devono essere movimentati, demoliti, smaltiti. In particolare, l'Appaltatore deve affidare ad un laboratorio abilitato e specializzato l'analisi dei suddetti materiali per individuare le corrette procedure di lavoro e di smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Tutti gli oneri per le prove di caratterizzazione e i relativi smaltimenti sono da intendersi ricompresi nel prezzo di appalto e, pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni, richiedere maggiori compensi o iscrivere riserve in ragione degli esiti delle suddette analisi.
10. Tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, degli scavi e delle lavorazioni sono comunque ricompresi nell'importo dell'appalto.
11. L'Appaltatore deve intraprendere, di propria iniziativa ed a proprie spese, ogni attività necessaria affinché il Progetto Esecutivo possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni rilasciate da enti terzi e necessarie all'inizio dei lavori e

allo svolgimento degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti, come esplicito in dettaglio all'ART. 27 del presente Capitolato.

12. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve recepire e dare attuazione a tutte le eventuali richieste, disposizioni, e prescrizioni che dovessero essere in ogni tempo impartite dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, e pareri (Vigili del Fuoco, ASL, organi di controllo e vigilanza, Genio civile etc...).
13. Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non consegua i necessari permessi, pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli enti terzi istituzionalmente deputati alle verifiche e al controllo dell'attività edilizia, delle norme in merito allo svolgimento delle opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni, al controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, di sicurezza e tutela dei lavoratori, di autorizzazione sismica, l'Appaltatore e il progettista sono responsabili del mancato inizio e di tutti gli eventuali ritardi registrati nell'avanzamento dei lavori in oggetto secondo le specifiche del Cronoprogramma dei Lavori e dei Servizi approvato dall'Amministrazione. In tale caso l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto e di procedere alla richiesta di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti
14. Poiché gli interventi si realizzano in un edificio esistente è possibile che durante le fasi di ristrutturazione si scoprano manufatti contenenti amianto, che debbono essere rimossi. In tal caso, l'Appaltatore avvertirà il D.L., che provvederà a dare le disposizioni per lo smaltimento, mentre resta onere dell'Appaltatore predisporre, mettere in opera e osservare tutte le prescrizioni della normativa specifica. A smaltimento avvenuto, l'Appaltatore dovrà consegnare la relativa documentazione al D.L..
15. Sarà cura, inoltre, dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi, sia in fase di lavorazione che di predisposizione del Progetto Esecutivo, di verificare i punti di consegna delle utenze con le società fornitrici competenti: idrica, elettrica e gas e della consistenza dell'impiantistica esistente almeno per le parti direttamente interessate dall'intervento, attraverso sopralluoghi, rilievi topografici, esame della documentazione del progetto originale al fine di poter eseguire le lavorazioni previste e gli interventi di nuova costruzione senza che lo stato di fatto costituisca imprevisto o impedimento alla realizzazione del progetto.
16. L'elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento delle prestazioni connesse allo stesso sono parte integrante degli obblighi contrattuali. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

ART. 18 Termini per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. A seguito della stipula del contratto di appalto, il Responsabile del Procedimento dispone all'Appaltatore, con apposito ordine di servizio, l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. ART. 68 del presente Capitolato. In mancanza dell'emissione di tale ordine di servizio, lo stesso si deve intendersi comunque ritualmente emesso e l'ordine deve intendersi come ritualmente impartito decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 169, comma 2 del Regolamento, qualora in sede di progettazione esecutiva ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del D.L., provvede

all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore stesso.

3. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo da parte dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, ed unitamente agli eventuali ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** dalla data del ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese le acquisizioni di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'esecuzione delle opere.
4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare lo svolgimento delle attività di progettazione con una sua unilaterale decisione, neanche in caso di controversie in atto tra l'Appaltatore stesso e l'Amministrazione appaltante. La sospensione o il rallentamento delle attività necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore per decisione unilaterale di quest'ultimo costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore qualora questi, trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla diffida a riprendere le attività trasmessa dall'Amministrazione, non vi abbia ottemperato. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da una tale risoluzione del contratto rimangono ad esclusivo carico e onere dell'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 168, comma 4, del Regolamento, il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non può contemplare alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, integrato con le eventuali proposte di variante, come offerto in sede di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per tutti i lavori delle categorie di opere dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli Enti Competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
6. Ai sensi dell'art. 169, comma 4, del Regolamento, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al Progetto Esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art.163 del Regolamento. L'Amministrazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 19 Verifica e approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. Ai sensi degli articoli 112, comma 2, secondo periodo, del Codice e 169, comma 9, del Regolamento, il progetto esecutivo è sottoposto a verifica secondo quanto stabilito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del medesimo Regolamento, estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto definitivo posto a base di gara
2. L'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo entro il termine massimo di **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni. La necessità da parte dell'Appaltatore di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti per opere di miglioria o varianti al progetto definitivo non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

3. L'integrale adempimento a eventuali successive prescrizioni dovrà comunque essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle stesse all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 169, comma 5, primo periodo, del Regolamento, il Progetto Esecutivo è approvato dall'Amministrazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 2 del presente articolo; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P..
5. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del Regolamento, per la consegna dei lavori.
6. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si riserva sempre e comunque di richiedere, per il tramite del R.U.P., ulteriori approfondimenti, studi, verifiche e indagini di maggior dettaglio, la redazione di ulteriori disegni di esecuzione, la definizione di ulteriori specifiche tecniche, funzionali e prestazionali.
7. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore ha la facoltà di interrompere, motivatamente, i tempi di cui al precedente comma 2 per una sola volta e per un periodo di tempo che riterrà necessario a proprio insindacabile parere.
8. L'Appaltatore non potrà in ogni caso avanzare richieste di compensi aggiuntivi rispetto agli importi stabiliti contrattualmente, o avanzare richieste di proroga dei tempi stabiliti dal presente capitolato, o porre eccezioni o sollevare riserva alcuna in ragione delle richieste del soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo e dei maggiori tempi necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo stesso.
9. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato dall'Amministrazione è impegnativo per l'Appaltatore, ferma restando la facoltà, da parte del R.U.P., di disporre tutte le eventuali integrazioni, correzioni e aggiornamenti al progetto approvato e che saranno dallo stesso R.U.P. motivatamente ritenuti necessari.
10. Il progetto esecutivo dell'Appaltatore verrà validato dal R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal Rapporto Conclusivo di Verifica laddove quest'ultima avrà avuto esito favorevole.
11. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà darne esecuzione o meno, come pure potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle variazioni o modifiche, anche sostanziali, che riterrà necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta

ART. 20 Proroga del termine di consegna del Progetto Esecutivo

1. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo stabilito all'ART. 17 del presente Capitolato, può avanzare al RUP motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato stabilito ART. 17 del presente Capitolato purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 2, il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine stabilito all'ART. 17 del presente Capitolato, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART. 21 Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 169, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle autorizzazioni necessarie, previsto all'ART. 17 del presente Capitolato, ovvero di ritardo nell'approvazione dovuto a deficienze in esso contenute, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura dello **0,1 % (zero virgola uno per cento)** dell'importo offerto dall'Appaltatore per la redazione del Progetto Esecutivo, **per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo** rispetto ai tempi di cui al precedente ART. 17 del presente Capitolato
2. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'ART. 78 del presente Capitolato.
3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ART. 43 del presente Capitolato.

ART. 22 Mancata approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 169, comma 6, del Regolamento, la consegna di un Progetto Esecutivo ritenuto dall'Amministrazione appaltante non meritevole di approvazione costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata all'art. 136, comma 1, del Codice, che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione.
2. Non è meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore che presenti uno o più dei seguenti aspetti:
 - a. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si discosta dal progetto definitivo e compromette, anche solo parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo, i tempi di realizzazione, il livello di sicurezza e di compatibilità ambientale previsti dal progetto definitivo o ancora altri elementi significativi del progetto definitivo;
 - b. La realizzazione dell'opera secondo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comporta l'esecuzione dei lavori secondo modalità, forme, tempi diversi rispetto a quanto stabilito nelle norme contrattuali;
 - c. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza strutturale e impiantistica, igienico-sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi;
 - d. Il Progetto Esecutivo è redatto in violazione o non tiene conto di eventuali prescrizioni vincolanti di Enti terzi;
 - e. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è redatto in violazione delle norme tecniche di settore o delle specifiche tecniche del presente capitolato, con particolare riguardo

- alle opere strutturali di fondazione, alle opere strutturali in elevato e alle opere impiantistiche e architettoniche;
- f. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non illustra i lavori da eseguire in maniera compiuta o li illustra in maniera non idonea alla loro immediata cantierizzazione e esecuzione;
 - g. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore contiene errori progettuali secondo le definizioni di legge.
3. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'Appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.
4. Ai sensi dell'art. 169, comma 7, del Regolamento, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del medesimo Regolamento in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
5. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprietà del Progetto Esecutivo è acquisita dall'Amministrazione appaltante.

ART. 23 Documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

- 1. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni di appalto e deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
- 2. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere composto dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione Generale del Progetto Esecutivo, secondo quanto disposto dall'ART. 24 del presente Capitolato;
 - b. Relazioni specialistiche, secondo quanto disposto dall'ART. 25 del presente Capitolato;
 - c. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e delle opere esterne e di miglioramento ambientale;
 - d. Calcoli esecutivi di tutte le strutture e di tutti gli impianti;
 - e. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f. Piano di Sicurezza e di Coordinamento, aggiornato dall'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'ART. 68 del presente Capitolato;
 - g. Computo metrico;
 - h. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 - i. Computo metrico estimativo;
 - j. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi.
- 3. Ove non diversamente disposto nel presente Capitolato, gli elaborati sopra elencati dovranno essere redatti secondo le caratteristiche ed i termini prescritti dalla Sezione IV, artt. 33-43, del Regolamento.
- 4. Gli elaborati di Progetto Esecutivo dell'Appaltatore dovranno essere consegnati come di seguito specificato:

- a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF, (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro) e in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31.
 - b. Tutte i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in file formato *DOC e PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro) e in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.
5. Tutti i documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal rappresentante legale dell'Appaltatore dei lavori.

ART. 24 Relazione Generale del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. La Relazione Generale del Progetto Esecutivo deve essere redatta in conformità all'art. 34 del Regolamento e deve essere corredata:
 - a. da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
 - b. da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, in coerenza con il programma dei lavori del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore di cui all'ART. 68 del presente Capitolato, e di gestione economica, ferma restando la prescrizione all'Appaltatore dell'obbligo di presentazione del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori, di cui all'art. ART. 37 del presente Capitolato riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente stabilite.

ART. 25 Relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. In linea generale le diverse relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore devono sviluppare e approfondire le relazioni specialistiche del progetto definitivo (architettoniche, impiantistiche e strutturali) in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione dei subsistemi costruttivi e impiantistici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro.
2. Le relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore contengono l'illustrazione di tutti i problemi esaminati e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
3. Le relazioni specialistiche comprendono le relazioni geologica, geotecnica, le relazioni specialistiche architettonica, la relazione specialistica illuminotecnica e di confort visivo, la relazione specialistica di benessere acustico (indagini sulla struttura e sui materiali).
4. La **Relazione Geologica** e la **Relazione Geotecnica** illustrano, sulla base delle conoscenze acquisite attraverso gli studi e le pubblicazioni di settore, le soluzioni adottate in relazione allo stato geologico dei suoli e alle caratteristiche geotecniche degli strati fondali. In particolare:
 - a. *Relazione Geologica*: comprende l'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della geologia della città di Roma, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,

litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e presenza delle opere.

- b. *Relazione Geotecnica*: definisce, a partire dalle indagini geotecniche eseguite e acquisite, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, in maniera diretta o indiretta, dai lavori. La medesima relazione illustra i criteri di calcolo geotecnico per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
5. La **Relazione Specialistica Architettonica** definisce in dettaglio le modalità di esecuzione delle opere civili di architettura e illustra le scelte esecutive adottate in sede di progettazione esecutiva per conseguire gli standard qualitativi, funzionali, prestazionali e tecnici attesi. In particolare, la Relazione Specialistica Architettonica comprende le schede tecniche, le certificazioni, i riferimenti di omologazione e ogni altro dettaglio utile a definire le scelte effettuate dall'Appaltatore in sede di elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore. Tale documentazione deve consentire di valutare il livello qualitativo, tecnico, funzionale e prestazionale delle opere da eseguire.
6. La **Relazione Specialistica Illuminotecnica e di Comfort Visivo** rappresenta in dettaglio le scelte effettuate dall'Appaltatore in sede di progettazione esecutiva dell'intervento per assicurare il livello qualitativo di benessere visivo internamente ed esternamente all'edificio di nuova realizzazione, anche in relazione al tipo di attività che vi si deve svolgere. Tale relazione deve essere completa di tutti gli elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e di tutta la documentazione necessaria ad una completa definizione dei livelli di benessere visivo che si ritiene di conseguire. Tale studio di approfondimento, di tipo prevalentemente illuminotecnico, deve prendere in considerazione un livello di illuminamento – diurno e notturno - tale da garantire una prestazione visiva ottimale e specifica per ogni singolo ambiente o funzione in tutte le ore del giorno. In particolare, lo studio di approfondimento deve indicare il posizionamento e le caratteristiche tecniche funzionali e prestazionali di tutti i corpi illuminanti (e di eventuali schermi, rivestimenti e verniciature aggiuntive) con il fine precipuo di ottimizzare il livello di confort visivo dell'utente. La qualità dell'illuminamento deve pertanto essere direttamente correlata anche ad un misurato equilibrio e ad una corretta distribuzione delle luminanze, ai fenomeni di abbagliamento che devono essere evitati, agli indici di resa cromatica e alla direzionalità dei flussi luminosi degli apparecchi, alle caratteristiche ambientali (coefficienti di riflessione interni e esterni, ecc.). Tale approfondimento illuminotecnico deve ugualmente prendere in considerazione, in termini di comfort ambientale e visivo, il contributo della luce diurna. La Relazione Specialistica Illuminotecnica e di Comfort Visivo comprende le schede tecniche di tutti i corpi illuminanti, esterni e interni, che saranno forniti dall'Appaltatore nel periodo di esecuzione delle opere.
7. La **Relazione Specialistica di Benessere acustico** comprende tutti i necessari elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e tutta la necessaria documentazione per definire compiutamente il livello qualitativo di confort acustico che si intende realizzare negli ambienti interni e esterni anche in funzione del tipo di attività che in essi si deve svolgere. In particolare, tale studio acustico di approfondimento deve valutare i livelli di pressione sonora nei singoli ambienti, la rumorosità degli impianti, i livelli di abbattimento del rumore da parte delle strutture di separazione, e i livelli di comfort acustico nei diversi ambienti.
8. La **Relazione Specialistica sulla Prestazione energetica** comprende tutti gli elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e tutta la necessaria documentazione per definire compiutamente il livello qualitativo relativo alle prestazioni e al rendimento

energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili, così come da normativa vigente.

ART. 26 Elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, verranno consegnati all'Amministrazione appaltante su supporto cartaceo e informatico e sono costituiti dagli:
 - a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo dell'Amministrazione;
 - b. elaborati che risultano necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite;
 - c. elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - d. elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - e. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per attestare il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f. elaborati di tutte le lavorazioni e di tutte le modalità esecutive che risultano necessarie ai fini dell'ottenimento di tutte i prescritti nulla osta, pareri, autorizzazioni o licenze da parte degli enti terzi istituzionalmente preposti alla vigilanza sulla esecuzione delle Opere Pubbliche, alla vigilanza del rispetto delle norme di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione del infortuni, di rispetto delle norme igienico sanitarie, e di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - g. elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l'esigenza di cui all'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - i. uno studio della viabilità di accesso al cantiere e la progettazione della viabilità provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - ii. l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici.
 - h. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore sono comunque redatti in scala almeno pari al doppio (ovvero maggior dettaglio) di quelli del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante, o comunque in modo da consentire in fase esecutiva una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

PARTE V - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INTEGRATIVE

ART. 27 Prescrizioni di carattere generale

1. L'Appaltatore deve sempre e comunque conformarsi al principio della massima diligenza nello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche oggetto dell'appalto e nell'adempimento dei propri obblighi professionali e istituzionali e trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. Tutte le prestazioni professionali di cui al presente articolo devono essere svolte da professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi. Tutti gli elaborati grafici e descrittivi richiesti ai sensi della normativa vigente dai soggetti competenti, devono essere firmati e

timbrati da professionisti iscritti ai rispettivi albi. Tutte le spese sostenute sono a carico esclusivo dell'appaltatore.

3. L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche previste dal presente Capitolato e, in ogni caso, necessarie e funzionali alla completa e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'ART. 2 comma 2, lett. A del presente Capitolato. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche previste dal presente Capitolato e, in ogni caso, necessarie e funzionali alla completa e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto, ai sensi dell'ART. 78 del presente Capitolato.

ART. 28 Prestazioni professionali e specialistiche integrative in fase di progettazione esecutiva

1. Durante il periodo di redazione del Progetto Esecutivo, e successivamente in fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve intraprendere di propria iniziativa e a proprio carico ogni spesa, ogni onere e ogni attività necessari per il completo e puntuale espletamento delle prestazioni professionali affinché il Progetto Esecutivo ottenga tutti i prescritti nulla osta, autorizzazioni, pareri, licenze, di ogni genere e sorta rilasciati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti da parte di enti terzi e funzionali all'inizio, allo svolgimento e alla consegna dei lavori all'Amministrazione appaltante, in piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge in vigore. A tal fine, l'Appaltatore deve predisporre tutto quanto necessario, compresi gli elaborati grafici e descrittivi e le relazioni tecniche e specialistiche, al puntuale espletamento e perfezionamento delle relative pratiche tecnico-amministrative.
2. Si elencano di seguito, a puro titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaurire l'argomento, le principali prestazioni professionali e integrative da svolgersi a cura e spese dell'Appaltatore durante il periodo di svolgimento della progettazione esecutiva e preliminarmente alla data di consegna dei lavori:
 - a. Integrazioni e aggiornamenti al Progetto di Prevenzione Incendi depositato dall'Amministrazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
 - b. parere igienico sanitario
 - c. aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli strumenti di gestione, pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza
 - d. ogni integrazione, modifica e aggiornamento richiesto in ragione delle variazioni tecniche migliorative introdotte dal concorrente in fase di gara
 - e. predisposizione di tutti gli elaborati richiesti ai sensi della normativa vigente e funzionali all'inizio dei lavori da presentare presso gli enti competenti (Dichiarazione di Inizio Attività, SCIA, Autorizzazione sismica etc.)

ART. 29 Progetto Costruttivo e di Dettaglio

1. L'Appaltatore deve sviluppare, nella fase di cantierizzazione delle opere oggetto dell'appalto, il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, costituito da tutti i disegni di dettaglio e di costruzione delle opere e degli impianti, affidando a un professionista abilitato e iscritto all'Ordine Professionale la responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e in totale coerenza con tutti i relativi documenti, elaborati grafici e relazioni.
2. L'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori e alle forniture o procedere all'approvvigionamento, all'installazione o al montaggio di apparecchiature, componenti o sistemi impiantistici che non siano conformi alle specifiche tecniche funzionali e prestazionali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.
3. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi competenti in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali.
4. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, e in componenti prefabbricati redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. L'Appaltatore è altresì obbligato a depositare a sua cura e spese all'Ufficio del Genio Civile, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli e i disegni delle opere in cemento armato, secondo quanto riportato nel "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia" D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e secondo la normativa vigente in materia antisismica.
5. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali. Tali progetti dovranno indicare per forma, tipologia, prestazione e caratteristiche tecniche e funzionali tutti i componenti degli impianti di cui sopra e essere corredati da un piano di manutenzione delle opere, e da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. Tutti gli impianti presenti nell'appalto e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.
6. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati e delle relative modalità di posa in opera.
7. Gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati come di seguito specificato:
 - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF nonché in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31.

- b. Tutte i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in files formato *DOC nonché in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.
 - c. Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal rappresentante legale dell'Appaltatore dei lavori.
8. I documenti e gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio emessi dall'Appaltatore per approvazione del D.L. saranno restituiti da quest'ultimo entro il termine di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, con le indicazioni "accettato", "accettato con prescrizioni", o ancora "non accettato". L'indicazione "accettato" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento. L'indicazione "accettato con prescrizioni" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento a condizione che recepisca interamente le prescrizioni del D.L.. I documenti e gli elaborati restituiti con l'indicazione "non accettato" devono essere revisionati dall'Appaltatore e sottoposti nuovamente ad approvazione da parte del D.L..
9. Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati per accettazione dal D.L. prima dell'inizio delle opere.
10. Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo sono da intendersi come di piena ed incondizionata proprietà dell'Amministrazione appaltante.

ART. 30 Elaborati "as built"

1. L'Appaltatore deve consegnare al D.L., entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi alle opere "as built", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate nonché le relative certificazioni.
2. L'elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del D.L., il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "as built".
3. La redazione degli elaborati "as built" è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.
4. Gli elaborati "as built" devono essere consegnati come di seguito specificato:
 - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro), e in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31 firmate e timbrate.
 - b. Tutte i documenti, le relazioni e le certificazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato *DOC e PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro), nonché in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.
5. Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo sono da intendersi come di piena ed incondizionata proprietà della Amministrazione appaltante.

ART. 31 Aggiornamento del Piano di Manutenzione dell'opera

1. Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'opera di cui all'art. 38 del Regolamento, devono essere sottoposti al termine della realizzazione dell'intervento,

al controllo ed alla verifica di validità, e devono essere integrati, a cura e spese dell'Appaltatore, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori. Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del D.L. il quale si riserva l'insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione.

2. Il Piano di Manutenzione deve essere aggiornato con specifico riferimento alle apparecchiature installate in corso di esecuzione delle opere, ed in particolare, ogni Scheda di manutenzione ordinaria e programmata deve essere completa sia della Scheda tecnica del componente sottoposto a verifica che del calendario dei necessari interventi manutentivi programmati. Il Piano di manutenzione deve essere, inoltre, ordinato secondo una numerazione che permetta di individuare in maniera univoca il componente oggetto dell'intervento di manutenzione.

ART. 32 Documentazione tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per gli adempimenti previsti al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente in materia e di tutte le altre disposizioni in materia che verranno successivamente emanate fino alla conclusione delle opere e al collaudo finale.
2. In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal D.L., la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, materiali, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo: la documentazione tecnica deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011 e agli eventuali ulteriori regolamenti emanati anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, come di seguito specificato:
 - a. Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.1 lettera a) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
 - b. Dichiarazioni di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
 - c. Dichiarazioni di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
 - d. Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.2 dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
 - e. Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei punti 2.1 e 2.2. dell'Allegato II al D.M. 4.05.1998;
 - f. Dichiarazioni di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46/90 e ss.mm.ii. e del D.M. 37/2008;
 - g. Certificazioni di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione della legge n. 37/2008 ai sensi del punto 3.2 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998.
3. Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del

- complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma 2.
4. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:
 - a. Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco
 - b. Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
 - c. Porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
 - d. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 e s.m.i.,
 - i. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
 - ii. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
 - iii. impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
 - iv. impianti di riscaldamento e climatizzazione
 - v. impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme
 - e. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 e s.m.i.
 - f. Attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.
 5. L'Appaltatore deve produrre a firma di tecnico abilitato e iscritto nei competenti Albi Professionali tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, che deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con particolare riferimento alla Relazione tecnica asseverata ed agli allegati in essa richiamati. Tutta la documentazione sarà consegnata a cura e spese dell'Appaltatore che ne curerà tutte le fasi fino al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e fornirà tutta la necessaria assistenza nel corso dei previsti sopralluoghi da parte dei VVF.
 6. La presentazione della SCIA ed il perfezionamento della procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi costituiscono condizione imprescindibile per il rilascio del Certificato di collaudo di cui all'ART. 81 del presente Capitolato.
 7. Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche di cui segue:
 - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF.
 - b. Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato *DOC e in formato *PDF.
 8. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle

prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 33 Documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta igienico sanitario

1. Sulla base del parere preventivo acquisito in sede di Conferenza dei Servizi l'impresa deve affidare ad un professionista abilitato e qualificato l'incarico di predisporre tutte le necessarie documentazioni per l'acquisizione del parere igienico sanitario secondo le specifiche indicazioni richieste dalla ASL competente per territorio.
2. L'acquisizione del nulla osta igienico sanitario ed il perfezionamento della procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi costituiscono condizione imprescindibile per il rilascio del Certificato di collaudo di cui all'ART. 81 del presente Capitolato.
3. Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche di cui segue:
 - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF.
 - b. Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato *DOC e in formato *PDF.
4. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

PARTE VI - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 34 Consegna e inizio lavori

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo, come disciplinata all'ART. 19 del presente Capitolato ed a seguito di formale consegna all'Appaltatore, da effettuarsi **non oltre 45 giorni** dalla predetta approvazione.
2. Ai sensi degli articoli 153, comma 6 e 154 del Regolamento, la consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 3 del Regolamento, il D.L. comunica all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. È facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale, qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincerà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, che costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
5. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili, e il loro termine di esecuzione. Nel verbale di consegna definitiva dovrà essere indicato il termine residuo di ultimazione dei lavori, risultante dalla detrazione dal termine complessivo di esecuzione dei lavori del tempo impiegato per la realizzazione delle opere già eseguite e oggetto dei verbali di consegna parziale.
6. L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; l'Amministrazione appaltante acquisisce il D.U.R.C. in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART. 35 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per dare compiuti e ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto secondo il progetto definitivo dell'Amministrazione e sulla base del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, è fissato in giorni **850 (ottocentocinquanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data di prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, pur ritualmente preavvertito.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto dei periodi di ferie, delle festività e degli orari di lavoro di categoria.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 11, del Regolamento, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 159, comma 12, del Regolamento, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
6. Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del Regolamento, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 36 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere sviluppati in conformità agli strumenti contrattuali, con particolare riferimento al Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui

all'ART. 16 del presente Capitolato, al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato, e al Programma Operativo di Dettaglio di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.

2. L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti secondo i termini e le modalità di contratto, purché, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione appaltante.
3. In presenza di particolari esigenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante il corso di esecuzione dei lavori, modifiche al Programma Operativo di Dettaglio predisposto dall'Appaltatore. In particolare, l'Amministrazione si riserva di ordinare, tramite la Direzione lavori, la sospensione temporanea o comunque particolari modalità e tempi di esecuzione di specifiche categorie di lavoro che pregiudicano il normale svolgimento delle attività universitarie o costituiscono potenziale rischio per la sicurezza del personale tutto dell'Amministrazione, ivi compresi gli studenti e gli utenti anche occasionali. Le modifiche e le disposizioni di servizio di cui sopra non daranno diritto all'Appaltatore di avanzare richieste di compensi aggiuntivi o rimborsi di sorta, o ancora di richiedere delle proroghe temporali dei tempi contrattualmente stabiliti.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze di sicurezza del personale tecnico amministrativo, docente e non docente dell'Ateneo, e in relazione alla necessità di assicurare il normale svolgimento di tutte le attività inerenti l'efficienza e la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione. Quest'ultima si riserva ugualmente tale diritto riguardo alla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali lavori anche fuori dal normale orario di lavoro e nel rispetto delle procedure in vigore, senza che l'appaltatore possa pretendere maggiori compensi o rimborsi di sorta, e senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di proroghe dei tempi contrattuali.
5. Qualora specifici lavori o forniture eseguiti per conto e per ordine dell'Amministrazione appaltante, ivi incluse tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la stessa Amministrazione appaltante ritenga a suo insindacabile giudizio dover eseguire, dovessero svolgersi, anche solo parzialmente e per una durata limitata di tempo, nell'ambito di cantiere di cui al presente appalto, l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha facoltà di indicare specifiche modalità di esecuzione per assicurare la sicurezza dei lavori contigui e contemporanei. Tali disposizioni non daranno in nessun caso diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi o risarcimenti di sorta.

ART. 37 Programma Operativo di Dettaglio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, primo periodo, del Regolamento, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare al D.L., **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, il **Programma Operativo di dettaglio dei lavori**, che costituisce il necessario sviluppo del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'ART. 16 del presente Capitolato e individua in maniera univoca e compiuta la sequenza temporale di tutte le attività e le lavorazioni di appalto, distinte per classe, tipo, area di pertinenza nel cantiere e per impresa esecutrice.
2. Il Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori deve contenere tutti gli elementi utili a una valutazione globale e compiuta della capacità tecnica, operativa e di

programmazione operativa e gestionale dell'Appaltatore rispetto all'esecuzione dei lavori di appalto.

3. Il Programma Operativo di Dettaglio dovrà essere articolato in scala temporale giornaliera, tenendo conto dei termini massimi e inderogabili per l'ultimazione dei lavori di cui all'ART. 35 del presente Capitolato, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'ART. 16 del presente Capitolato, dal Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, e da quanto stabilito con il presente Capitolato, ivi inclusi l'incidenza dei giorni stagionali sfavorevoli per i quali non potranno essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste nell'esecuzione delle prestazioni e deve essere coerente e congruente con le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore di cui all'ART. 68 del presente Capitolato.
4. Il Programma Operativo di Dettaglio dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi, ove previsti, da realizzare a cura degli Enti erogatori, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti. Pertanto sarà onere dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, a un'immediata pianificazione di queste attività, strategiche per il rispetto di tempi e costi.
5. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori:
 - a. delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - b. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - c. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - d. delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate sia nel Piano di sicurezza e Coordinamento che dal D.L. in fase esecutiva, in merito alle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto Università, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio delle strutture tecnico amministrative anche nel periodo di espletamento dei lavori;
 - e. della contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
 - f. dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
6. Al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori sarà allegato un grafico che metterà in evidenza quanto di seguito riportato:
 - a. l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste per l'esecuzione dell'appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori
 - b. l'andamento temporale e la progressione degli importi relativi ai lavori eseguiti al termine di ognuna delle precedenti categorie di opere. Tali importi dovranno essere percentualizzati in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione. Resta inteso che gli importi delle differenti categorie di opere saranno desunti dalla composizione dell'offerta dell'Appaltatore
 - c. l'andamento complessivo, nel tempo, degli importi maturati da parte dell'Appaltatore in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione.

7. Il Direttore di Lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del Programma Operativo di dettaglio, sentito il parere del Responsabile del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore l'esito della verifica dello stesso (approvazione o richiesta di modifica), con riferimento alla coerenza con il Cronoprogramma di cui all'ART. 16 del presente Capitolato, all'adeguatezza delle risorse e delle stime di durata e alla conseguente congruenza della valorizzazione economica.
8. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore di Lavori si sia pronunciato, il Programma Operativo di dettaglio s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
9. In caso di richiesta di modifica l'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
10. Una volta emesso nella sua versione finale e approvato dal D.L., previa intesa con il R.U.P., il Programma Operativo di dettaglio approvato è impegnativo per l'Appaltatore e costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate, nelle forme previste dalla normativa, dal D.L..
11. Qualora il D.L., durante l'esecuzione della costruzione, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto a quanto previsto nel Programma Operativo di dettaglio, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori, segnalerà detta circostanza con apposito ordine di servizio, in conseguenza del quale l'Appaltatore è tenuto a disporre immediata azione correttiva.
12. Fermo restando il termine finale per l'esecuzione dei lavori, il Programma Operativo di dettagli predisposto dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; in ogni caso il Programma Operativo di dettagliato deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui ART. 68 del presente Capitolato, eventualmente integrato e aggiornato.
13. La redazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori e delle sue eventuali integrazioni è parte integrante degli obblighi contrattuali, e pertanto la mancata presentazione del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti costituisce un grave inadempimento contrattuale ed è motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

14. L'accettazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori da parte del D.L. non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che l'Ente Appaltante si è riservato negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 38 Aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori

1. L'Appaltatore emetterà, con cadenza bimestrale, il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori aggiornato alla data corrente, in base all'avanzamento dei lavori, entro i successivi 5 giorni naturali consecutivi del bimestre di riferimento.
2. Il D.L., entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del Programma Operativo di Dettaglio aggiornato alla data corrente, ne eseguirà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il Programma Operativo di Dettaglio approvato, sia con riferimento alla adeguatezza delle risorse, delle stime di durata e dei prezzi e comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
3. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo di Dettaglio approvato.
4. Il riscontro, in occasione della verifica bimestrale, di eventuali ritardi nella produzione, comporterà l'obbligo per l'Appaltatore di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dalla data della verifica, con la previsione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad indicare la nuova programmazione temporale bimestrale.
5. In occasione della verifica bimestrale l'Appaltatore è tenuto a presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
6. Qualora il rapporto tra l'importo totale contabilizzato e quello programmato nel bimestre in esame risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, l'Amministrazione appaltante potrà risolvere il Contratto con le modalità previste al successivo ART. 78 del presente Capitolato.
7. Le riprogrammazioni del Programma Operativo di Dettaglio, una volta approvate dal D.L., costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dei lavori.
8. Inoltre, alla fine di ogni settimana lavorativa, l'Appaltatore dovrà tra l'altro fornire il Programma Operativo di Dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva.
9. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.
10. Qualora il Direttore di lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal Programma Operativo di Dettaglio a causa di una mancata o intempestiva presentazione del Programma stesso, potrà richiedere di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.
11. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori deve essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Ogni aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori deve essere approvato dal D.L. ed essere trasmesso al Responsabile del Procedimento.

12. Eventuali aggiornamenti del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità e attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 39 Inderogabilità dei termini di esecuzione della progettazione e dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o di consegna del progetto esecutivo:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;
 - b. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il Progetto Esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il Programma Operativo di Dettaglio o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, anche qualora siano ordinati dal D.L. o espressamente approvati da questi in quanto strettamente correlati all'esecuzione a regola d'arte dei lavori che devono essere eseguiti;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dall'Amministrazione appaltante, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione appaltante medesima, tramite il D.L. le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'ART. 20 e all'ART. 40, di sospensione dei lavori di cui all'ART. 41 e all'ART. 42, per la disapplicazione delle penali di cui all'ART. 43, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'ART. 78 del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. al D.L. l'ultimazione di ogni singola categoria di lavori non appena avvenuta, nonché l'ultimazione di tutti i lavori previsti contrattualmente.

ART. 40 Proroghe del termine di ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'ART. 35 del presente Capitolato, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'ART. 35.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'ART. 35, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L..
4. Ai sensi dell'art. 159, comma 10 del Regolamento, la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'ART. 35, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del Regolamento.

ART. 41 Sospensioni ordinate dal D.L.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare

la sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 158 e 159 del Regolamento, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 159, comma 2 del Regolamento, tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del presente articolo rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 158, commi 3 e 4 del Regolamento, il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c. l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - d. il verbale di consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
 - e. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Ai sensi dell'art. 158, comma 3 del Regolamento, il verbale di sospensione redatto dal D.L. e controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 158, comma 8 del Regolamento, qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita ai sensi del precedente comma 2. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
7. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento, il D.L. dispone, nel corso della sospensione, visite al cantiere a intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria a evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
8. Ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Regolamento, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione della esecuzione dell'appalto.
9. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento, non appena cessate le cause della sospensione, il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

10. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del Regolamento, il verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e controfirmato dall'Appaltatore è trasmesso al R.U.P. ed è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del Regolamento, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
12. Ai sensi dell'art. 159, comma 6, del Regolamento, salvo che la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
13. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 11 del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e a riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei soli lavori non eseguibili in conseguenza dei sopravvenuti impedimenti. Ai sensi dell'art. 159, comma 7, del Regolamento, nell'eventualità di sospensione parziale, il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'ART. 16 del presente Capitolato.
14. Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Regolamento, l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

ART. 42 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Regolamento, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, primo periodo, del Regolamento, lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..
3. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di cui all'ART. 35, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l'Amministrazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del Regolamento, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto al precedente comma 3, ultima parte.

5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'ART. 41, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, purché compatibili.

ART. 43 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. Qualora i tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, determinati nell'ambito del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato e secondo le ulteriori disposizioni del presente Capitolato, non siano rispettati dall'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera – per ogni giorno naturale e consecutivo – pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale dei lavori relativi alla categoria di lavoro nella quale è stato riscontrato il ritardo. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.
2. La penale, nella misura di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, ai sensi dell'ART. 34, qualora l'Amministrazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dal D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati
 - d. Nel rispetto delle soglie temporali fissate nel Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali, valutate dal D.L., vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel Conto Finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera il D.L. ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul Conto Finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
6. L'importo complessivo delle penali contestate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ART. 78, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

PARTE VII - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 44 Anticipazione

1. All'Appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, integrato dall'art.8, comma 3 bis, legge n. 11 del 2015.
2. Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del Regolamento, l'anticipazione sarà erogata all'Appaltatore entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna definitiva dei lavori.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 del Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del citato D.L. 69/2013, l'anticipazione dovrà essere interamente compensata, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. A tal fine, sulla base del Programma operativo di dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato e, conseguentemente, del numero di SAL che si prevede di eseguire nel corso del primo anno contabile, l'Amministrazione appaltante definirà il piano di totale compensazione dell'anticipazione, attraverso il recupero della stessa, in ratei di pari importo,
5. Ai sensi dell'art. 140, comma 3 del Regolamento, l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi previsti nel Programma Operativo di Dettaglio, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 45 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 169, comma 8, del Regolamento, l'Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una rata di acconto, pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla approvazione del progetto esecutivo a termini dell'ART. 19, comma 7, del presente Capitolato.
2. Il pagamento della rata di saldo, pari al 60% (sessanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, avrà luogo entro 90 (novanta giorni) dalla consegna dei lavori a norma dell'ART. 34, del presente Capitolato.
3. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti incaricato o associati dall'Appaltatore in sede di gara, o comunque non facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato all'Appaltatore, il quale dovrà produrre entro i successivi 15 giorni, le relative fatture quietanzate da parte dei progettisti, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; trova applicazione l'ART. 46, comma 9 del presente Capitolato.

ART. 46 Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori, al maturare di Stati di Avanzamento Lavori. Le rate sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo le modalità previste nel presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga una cifra non inferiore a **€ 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00)** e sempre che il credito maturato risulti congruente

con il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. L'importo degli oneri per la sicurezza sarà valutato, nello Stato di Avanzamento contabile emesso dal D.L., secondo il loro effettivo avanzamento calcolato sulla base del Computo metrico estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sempre che siano congruenti con il Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.
4. **Gli importi delle penali, stabiliti secondo quanto specificato al presente Capitolato, saranno sottratti all'importo dello stato di avanzamento finale dei lavori.**
5. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, parte prima del Regolamento, entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il D.L. emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'art. 194 del medesimo Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori con l'indicazione della data di emissione.
7. L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di apposito mandato esigibile presso l'Istituto cassiere e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000, a fronte della presentazione di regolare fattura fiscale.
8. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni l'Amministrazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. Ai sensi degli artt. 118, comma 6, ultimo periodo, del Codice e 6, comma 3, lettera d), del Regolamento, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. **All'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte dell'Amministrazione appaltante che abbiano effettuato lavorazioni nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori.** A tal fine, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dei documenti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori, l'Appaltatore dovrà inoltrare all'Amministrazione appaltante il modulo predisposto dalla stessa per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali, compilato con i dati necessari relativi allo stesso Appaltatore e a tutte le imprese titolari di subappalti che abbiano effettuato lavorazioni nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori. In caso di irregolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, l'Amministrazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è

disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

- b. **All'acquisizione di specifica dichiarazione da parte dell'Appaltatore circa la verifica dell'insussistenza di inadempienze contributive e retributive a carico dei subcontraenti e subfornitori che abbiano effettuato lavorazioni e/o forniture nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante procede ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
- c. Qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, **alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.** Ai sensi dell'art. 170, comma 7, del Regolamento, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo, qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal D.L., l'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L..
- d. **All'accertamento, da parte dell'Amministrazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,** ai sensi e per gli effetti del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione appaltante opererà ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

10. Per quanto riguarda le norme relative al pagamento diretto dei subappaltatori si rimanda a quanto disposto in merito al successivo ART. 73 del presente Capitolato.

ART. 47 Pagamenti a saldo

- 1. Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, il D.L. compila il Conto Finale dei lavori **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e provvede a trasmetterlo al R.U.P.; col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
- 2. Ai sensi dell'art. 201 del Regolamento, il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni**; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
- 3. Ai sensi degli articoli 143, comma 2, e 235, comma 2 del Regolamento, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'ART. 46, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e solamente a condizione che:
 - a. Siano state acquisite e risultino regolari tutte le documentazioni di cui all'ART. 46, comma 9 del presente Capitolato;
 - b. **L'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria, secondo quanto prescritto all'ART. 62 del presente Capitolato;**

- c. **L'Appaltatore abbia presentato la polizza indennitaria decennale di cui all'ART. 63 del presente Capitolato;**
 - d. **Sia stato acquisito il Certificato di prevenzione incendi come previsto nel D.P.R. 151/2011 e il nulla osta igienico sanitario.**
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 - 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata. L'Appaltatore e il D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 48 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010.
- 2. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
- 3. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'ART. 78 del presente Capitolato.
- 4. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
- 5. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il conto indicato per il pagamento sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul conto di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla L. 136/2010.

ART. 49 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
4. Qualora l'Appaltatore formuli la richiesta di cui al comma 3, l'Amministrazione appaltante procede ai sensi dell'art. 172 del Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del Codice, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - i. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - ii. eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - iii. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - iv. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'Amministrazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione appaltante;
 - c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal D.L., e riconoscendone all'Appaltatore la metà;
 - d. le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura del D.L. qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
6. Per la determinazione delle compensazioni l'Amministrazione appaltante procede ai sensi dell'art. 171 del Regolamento.

ART. 50 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 51 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

PARTE VIII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 52 Corrispettivo dei lavori a Corpo

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori **"a corpo"** s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori **"a corpo"**, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori **"a corpo"** è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ricomputate sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, in conformità a quanto prescritto dall'art. 43, comma 6 e dall'art. 184 del Regolamento.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori **"a corpo"** non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo il loro effettivo avanzamento, calcolato sulla base del Computo metrico estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 53 Eventuali lavori a Misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'ART. 64, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro **"a corpo"**, esse possono essere preventivate **"a misura"**. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'ART. 66 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse

variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione **“a corpo”**.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal D.L.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori **“a misura”** s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'ART. 3, comma 3 del presente Capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati **“a misura”** in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 54 Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento.

ART. 55 Oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per l'esecuzione delle opere per la sicurezza non soggetti al ribasso di offerta, corrispondono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 222/2003 e s.m.i, alla esecuzione di quelle opere espressamente richiamate negli strumenti progettuali di pianificazione della Sicurezza, e nella fattispecie, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore di cui al precedente ART. 68 del presente Capitolato, eventualmente modificato e aggiornato in base a quanto previsto nel presente Capitolato, sviluppato sulla base degli elaborati grafici descrittivi e di computo del progetto definitivo dell'Amministrazione.
2. Tutte le variazioni migliorative introdotte al progetto definitivo accettate dall'Amministrazione secondo quanto specificato al presente capitolato, e tutti gli eventuali aggiornamenti e modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto definitivo non daranno luogo a rivalutazioni, aggiornamenti, variazioni, incrementi o diminuzioni dell'importo degli oneri per la sicurezza a base di gara, che resta fisso e invariabile.

ART. 56 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I materiali approvvigionati nel cantiere e provvisti a piè d'opera, anche se sono stati accettati dal D.L., non saranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori e non saranno soggetti a valutazione.

PARTE IX - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 57 Garanzia fideiussoria definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere costituita con le modalità e nei termini prescritti dagli articoli 113, comma 2, e 75, comma 3, del Codice.
3. Ai sensi degli artt. 113, comma 3, del Codice e 123, comma 1, del Regolamento, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di atti formali.
4. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento, la garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Ai sensi dell'art. 235, comma 1, del Regolamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
6. Ai sensi dell'art. 235, comma 3, del Regolamento, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
7. Ai sensi degli artt. 113, comma 5, del Codice e 123, commi 2 e 3, del Regolamento, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Ai sensi dell'art. 123, comma 4, del Regolamento, l'Amministrazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o aumentata in ragione dei nuovi importi contrattuali; non è comunque integrata in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Amministrazione appaltante della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo Codice.

ART. 58 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'ART. 57 del presente Capitolato è ridotto al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote d'incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento, ovvero dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 - a. l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - b. l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora riportato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
 - c. l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'art. 63 del Regolamento.
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

ART. 59 Garanzia per l'anticipazione

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Regolamento, e a trasmettere all'Amministrazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

ART. 60 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice, e dell'articolo 125 del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa ed in relazione all'esecuzione dell'appalto (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e, inoltre, assicuri l'Amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'Amministrazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per entrambe le coperture di cui al comma 1. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. **Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il relativo atto di integrazione all'Amministrazione appaltante**
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale, ai sensi dell'art.125 del Regolamento, per le opere oggetto del contratto, per le opere preesistenti e adiacenti alle preesistenze, per demolizioni e sgomberi;
 - b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
5. La garanzia assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) di quella assicurata a norma del comma 4 del presente articolo, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) e un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
6. Il contratto di assicurazione non deve prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia opponibili all'Amministrazione Appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore

sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

8. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
 - d. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
 - e. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - f. L'assicurazione copre altresì tutte le fattispecie previste dall'art. 0 del presente Capitolato;
 - g. restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

ART. 61 Assicurazione relativa alla progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3 e 111, comma 1 del Codice nonché dell'art. 269, comma 1, del Regolamento, l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 3, del Regolamento, si intende:
 - a. per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che l'Amministrazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale e i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
 - b. per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dall'Amministrazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
3. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, terzo periodo, del Codice, la garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
4. La validità della polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore di cui all'ART. 19 del presente Capitolato e permane per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo Schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla Scheda Tecnica 2.2 allegata al medesimo decreto.
6. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
 - a. dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 92, comma 6 del Regolamento.

- b. dall'Appaltatore medesimo, qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 92, comma 6 del Regolamento a la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.
- 7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione appaltante.
- 8. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, ultimo periodo, del Codice, la mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione appaltante dal pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.
- 9. La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore è regolata dall'art. 268, comma 6, del Regolamento.

ART. 62 Fideiussione a garanzia del saldo

- 1. L'Appaltatore è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del Regolamento, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo.
- 2. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Codice.
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

ART. 63 Polizza indennitaria decennale

- 1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi e autorizzazioni di qualunque specie.
- 2. Il limite d'indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
- 3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
- 4. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

PARTE X - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 64 Variazione dei lavori

1. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento, e dall'articolo 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'ART. 4 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'ART. 68 del presente Capitolato, con i conseguenti adempimenti di cui ART. 69, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'ART. 69.

ART. 65 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si riscontrino errori o omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, l'Amministrazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di un'apposita variante.
2. Ai sensi degli articoli 132, comma 2 del Codice e 161, comma 18 del Regolamento, qualora la variante di cui al comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'esecutore del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore (quali, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali), sono a totale suo carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione appaltante.

3. Ove la variante di cui al comma 1 del presente articolo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 3, l'Amministrazione appaltante può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia più garanzia di affidabilità.

ART. 66 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutte le eventuali varianti verranno valutate secondo i prezzi di contratto, sempre che non comportino l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per l'esecuzione dell'appalto, o non comportino l'utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale. In tal caso, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi, determinati in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore, sono approvati dal Responsabile del Procedimento.
3. I nuovi prezzi di appalto sono stabiliti secondo le seguenti inderogabili modalità:
 - a. ricorrendo alla "Tariffa dei Prezzi 2012 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche" approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 Agosto 2012, n. 412. I prezzi della citata Tariffa sono ribassati dello sconto percentuale complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
 - b. Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
 - c. Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi condotte ai sensi dell'art. 163 del Regolamento.

PARTE XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 67 Adempimenti generali in materia di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. a osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le altre misure di prevenzione previste dalle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;

- c. a osservare e a far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
 - d. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
 - a. il modulo predisposto dalla stessa per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali, compilato con i dati necessari relativi allo stesso Appaltatore;
 - b. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - c. il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - d. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'ART. 74;
 - e. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'ART. 69 del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 68 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, **e inoltre nel caso di proposte migliorative al progetto offerte in sede di gara d'appalto**, ed anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, par. a-b del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, entro 10 giorni prorogabili di ulteriori 10, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivi.

ART. 69 Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'ART. 68 del presente Capitolato.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
4. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1 bis, del D.Lgs. 81/2008, il piano operativo non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. i dati identificativi del soggetto esecutore, che comprendono:
 - i. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - ii. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Appaltatore, dalle imprese e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - iii. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - iv. il nominativo del medico competente ove previsto;
 - v. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - vi. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - vii. i dati identificativi dell'Appaltatore in relazione alla specificità del cantiere;
 - viii. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dello stesso Appaltatore;
 - ix. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
 - x. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Appaltatore;
 - xi. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
 - xii. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- xiii. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - xiv. le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
 - xv. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - xvi. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che la ditta esecutrice ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
 - xvii. la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
 - xviii. le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali cassature, sbadaccature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
 - xix. i particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Appaltatore intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
 - xx. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
 - xxi. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - xxii. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - xxiii. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - xxiv. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore;
 - xxv. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
6. Tutti i Piani Operativi di Sicurezza devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 70 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore ai sensi dell'ART. 83, comma 1, lett. a. del presente Capitolato, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, secondo periodo, del Codice, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

PARTE XII -SUBAPPALTO

ART. 71 Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 5, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferma restando l'osservanza dell'articolo 118 del Codice e degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento. In particolare:
 - a. Ai sensi dell'art. 37, comma 11 del Codice, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2 del Regolamento, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto;
 - b. i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% (quindici per cento)

- dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
- c. fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente Capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Appaltatore provveda al deposito presso l'Amministrazione appaltante:
- i. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, di copia autentica del contratto di subappalto; dal contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008;
- ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
- c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta all'Amministrazione appaltante:
- i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice.
- d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00, l'Appaltatore deve produrre all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni

indicate dall'articolo 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6 del citato D.Lgs. 159/2011.

4. L'affidamento in subappalto è altresì subordinato all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. ART. 48 del presente Capitolato.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Amministrazione appaltante, sentito il D.L. e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il modulo predisposto dall'Amministrazione appaltante per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali, compilato con i dati necessari relativi alla singola impresa subappaltatrice, come indicato nell'ART. 46, comma 9, lett. a. del presente Capitolato.
 - ii. copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui all'ART. 68 e all'ART. 69 del presente Capitolato.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
8. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo.
10. Per tutti i subcontratti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
11. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'ART. 77, comma 5 del presente Capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.
12. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
13. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice. L'Amministrazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al cottimo di cui all'art. 170, comma 6 del Regolamento.
15. Relativamente alle attività relative alla progettazione esecutiva il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 91, comma 3 del Codice. In tal caso, ai sensi dell'art. 252, comma 5 del Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

ART. 72 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il D.L. e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave e pertanto costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzioni del contratto a norma dell'art. 136, comma 1 del Codice, ai sensi dell'art. ART. 78 del presente Capitolato, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii..
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo, del Codice, l'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori/cottimisti dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito a favore dei dipendenti di questi ultimi dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

ART. 73 Pagamento dei subappaltatori

1. L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11 del Codice, regolamentata al comma 4 del presente articolo.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto all'ART. 5, l'Amministrazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
5. Per quanto riguarda le modalità di definizione del credito del subappaltatore resta inteso che tutte le trattenute che verranno effettuate ai sensi del presente capitolato saranno imputate esclusivamente in conto all'Appaltatore principale.
8. Qualora, nei casi previsti dal comma 4 del presente articolo, l'Amministrazione appaltante provveda a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi, trova applicazione quanto previsto dall'ART. 46, comma 9, del presente Capitolato.

9. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, l'Amministrazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
10. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
11. Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm.ii., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.

PARTE XIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 74 Contestazioni. Verifiche in corso d'opera e difetti di costruzione. Eccedenze.

1. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, del Regolamento, il D.L. o l'esecutore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 164, commi 2 e 3, del Regolamento, se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate Regolamento o, mancando questi, in presenza di due testimoni; in quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento; in mancanza di osservazioni entro tale termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate; il predetto verbale sottoscritto dall'esecutore o dai testimoni è trasmesso al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato generale, i controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato generale, l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; se l'Appaltatore contesta l'ordine del D.L., la decisione è rimessa al R.U.P.; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore; quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Il D.L. può accettare eventuali opere eseguite dall'Appaltatore in difformità dalle prescrizioni del presente Capitolato; il tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minore costo, restando obbligato l'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, l'approvazione dei documenti del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali da parte della Direzione Lavori.

6. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del D.L., impiegasse materiali di dimensione eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori stabilita contrattualmente.
7. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, del Regolamento, riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 232 del medesimo Regolamento. Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del Regolamento, se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.L., confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica; nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 224, comma 3, del citato Regolamento in materia di esecuzione in danno e lavori in economia. Ai sensi dell'art. 227, comma 3, del Regolamento, se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.
8. Ai sensi degli art. 141, comma 10, del Codice e 229, comma 3, del Regolamento, e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; il R.U.P. provvede a denunciare, entro il biennio di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del succitato Codice, il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone all'Amministrazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.
9. Ai sensi dell'art. 228, comma 1, del Regolamento, ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante dell'Amministrazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'Amministrazione appaltante che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione.

ART. 75 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento del predetto limite di valore.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.L. e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e all'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e l'Amministrazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante.

ART. 76 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'ART. 74 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 77 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali

- integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - c. è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
 - 3. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno presentare all'Amministrazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, la documentazione necessaria per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali di cui all'ART. 46 comma 9, lett. a. del presente Capitolato, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dal D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
 - 4. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato
 - 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 - 6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti

delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 78 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei casi e con le modalità di cui all'art. 135 del Codice. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione **per grave inadempimento** ai sensi dell'art. 136 del Codice, che resta comunque applicabile, oltre che nei casi previsti da altre disposizioni del presente Capitolato, anche in ogni altra ipotesi di grave inadempimento accertata dal D.L. tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
 - a. Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non sia meritevole di approvazione per le motivazioni di cui all'ART. 22 del presente Capitolato.
 - b. In caso di sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione all'Amministrazione appaltante dei progettisti designati per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore o del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche indicati in sede di offerta.
 - c. In caso di frode nell'esecuzione dell'appalto.
 - d. In caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
 - e. In caso di immotivato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo l'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
 - f. In caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 - g. In caso di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.
 - h. In caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, e le assicurazioni obbligatorie del personale e di inosservanza dei piani di sicurezza di cui all'ART. 69 o delle prescrizioni impartite al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza.
 - i. In caso di azioni o omissioni dell'Appaltatore finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere agli organi dell'Amministrazione appaltante, al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
 - j. In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 48 del presente Capitolato.
 - k. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, previo esperimento della procedura di cui all'art. 6, comma 8 del Regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il D.L. invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del

R.U.P., il D.L. formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni di questi al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante, su proposta del R.U.P. dispone la risoluzione del contratto.

4. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione **per grave ritardo** ai sensi dell'art. 136, comma 4 del Codice, al di fuori delle ipotesi già contemplate da altre disposizioni del presente Capitolato, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
 - a. Mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore entro il termine a tal fine fissato dall'Amministrazione appaltante;
 - b. Ritardo imputabile all'Appaltatore, rispetto al termine per la consegna del Progetto Esecutivo indicato all'ART. 18, comma 3, del presente Capitolato, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. ART. 20 del medesimo Capitolato, **superiore a 30 (trenta) giorni** naturali consecutivi;
 - c. Ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori indicato nell'ART. 35 del presente Capitolato, eventualmente prorogato nei termini previsti dal medesimo Capitolato, superiore a **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi;
 - d. Sospensione unilaterale e non autorizzata o rallentamento o mancata ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, che determini un ritardo rispetto al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.
 - e. In tutti gli altri casi in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenze dell'appaltatore rispetto alle previsioni del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 37 del presente Capitolato.
5. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, il D.L. assegna un termine non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore. Decorso il termine assegnato, il D.L. verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compila il relativo verbale da trasmettere al R.U.P.. Sulla base di tale verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante su proposta del R.U.P. delibera la risoluzione del contratto.
6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo, la penale di cui all'ART. 43, comma 1 del presente Capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

8. Esperita infruttuosamente la procedura di cui all'art. 136, commi 4 e ss. del Codice, l'Amministrazione appaltante può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 del Codice o procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore nei limiti e con le modalità previste dall'art. 146 del Regolamento.
9. In tutti i casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 138 del Codice. In tale data si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
10. L'Amministrazione appaltante provvede, altresì, ai sensi dell'art. 138, comma 2 del Codice, alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del Codice è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stessa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 140 del Codice.
11. In caso di risoluzione disposta ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 139 del Codice.
12. In tutti i casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 79 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. 104/2010.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. 104/2010.

PARTE XIV - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 80 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione fino al collaudo definitivo

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il D.L. redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento; entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, il D.L. procede all'accertamento sommario delle regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'ART. 43 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal D.L. ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. In particolare, l'Appaltatore è responsabile della cura, della salvaguardia e della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto da lui eseguito ed installato, ed è tenuto all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, predittiva e programmata previsti nel Piano di manutenzione delle opere, aggiornato secondo quanto previsto dall'ART. 31 del presente Capitolato, nonché di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti da rotture anche accidentali dei componenti edilizi ed impiantistici di appalto, da usura e consumo dei componenti e da riparazioni necessarie per assicurare la piena funzionalità delle opere eseguite. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, ai ripristini, e alle sostituzioni eventualmente necessarie, il tutto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante. Ove l'Appaltatore non provveda alle riparazioni, ripristini, sostituzioni richieste, l'Amministrazione appaltante entro quindici giorni darà corso alla esecuzione di quanto necessario, addebitando il relativo costo all'Appaltatore.
5. Resta fissato che il Conto Finale verrà compilato entro **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 81 Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve avere presentato la SCIA e la relativa relazione tecnica asseverata, come previsto nel D.P.R. 151/2011, e avere perfezionato l'intera procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi secondo quanto previsto nella citata norma. Sempre entro lo stesso termine, l'Appaltatore deve aver acquisito il nulla osta igienico sanitario.

3. Il collaudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Ai sensi dell'art. 215, comma 4, lettera d) del Regolamento, è obbligatoriamente previsto il collaudo in corso d'opera.
5. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.
6. Ai sensi dell'art. 224, commi da 1 a 3, del Regolamento, l'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico; rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore; si applicano le disposizioni previste dall'art. 125, comma 6, lettera f), del Codice e nel limite di importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila) previsto dall'art. 125, comma 5, del medesimo Codice.
7. Ai sensi dell'art. 224, comma 4, del Regolamento, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
8. Ai sensi dell'art. 229, comma 1, del Regolamento, l'organo di collaudo, ultimate le operazioni di propria competenza, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il Certificato di collaudo. Resta fermo quanto previsto dal presente Capitolato con riferimento ai difetti di costruzione e alle eccedenze.
9. Ai sensi dell'art. 232 del Regolamento, nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le sue ulteriori determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 225 del medesimo Regolamento.

ART. 82 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Nel caso di esercizio da parte dell'Amministrazione appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in corso d'opera, ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del Regolamento, e previa verifica, effettuata dal D.L. di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi

accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbale di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.

5. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora l'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART. 83 Garanzia delle opere

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione appaltante, per la durata di due anni dalla data del verbale di Collaudo provvisorio, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniscano garanzie biennali decorrenti dalla data di *start up*, è onere dell'Appaltatore provvedere a garantire l'Amministrazione appaltante per il periodo intercorrente tra la cessazione della garanzia del produttore e la data del verbale di Collaudo provvisorio.
4. Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferire all'Amministrazione appaltante.
5. Per il periodo di garanzia delle opere, l'Appaltatore deve stipulare la polizza assicurativa di cui all'ART. 58 del presente Capitolato che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

PARTE XV - NORME FINALI

ART. 83 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto per quanto vigente, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. Nominare il Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all'Albo Professionale. L'Appaltatore dovrà fornire al D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. L'Amministrazione appaltante ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto Direttore Tecnico senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso Direttore Tecnico.
 - b. Realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal D.L. in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;

- c. Realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e manutenzione del cantiere attrezzato, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta del D.L., nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione appaltante.
- d. Effettuare la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia di giorno che di notte, nei giorni feriali e festivi e durante i periodi di chiusura del cantiere per le festività, nonché nei periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante. Per la custodia del cantiere, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- e. Assumere in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f. Mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire fino all'emissione del certificato di collaudo;
- g. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- h. Concedere, su richiesta del D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come pure dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. Eseguire la pulizia iniziale compresa l'estirpazione delle piante e alberature presenti all'interno del cantiere, e la successiva posa in opera di diserbanti per l'intera area

- di sedime del cantiere, nonché la pulizia quotidiana del cantiere, dei locali in costruzione e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- j. Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k. Provvedere alla fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dal D.L., a scopo di sicurezza;
 - l. Costruire, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di locali a uso Ufficio del personale della direzione e assistenza, arredati, illuminati e forniti di servizi (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, condizionamento, servizi igienici), a seconda delle richieste del D.L., compresa la relativa manutenzione e il servizio ordinario di pulizia. I locali dovranno essere provvisti di un armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, adeguate attrezzature informatiche (compresi relativi software e hardware). In ogni caso, i locali e le relative dotazioni dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - m. Consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del D.L. con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale;
 - n. Provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché alla rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - o. Adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
 - p. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante (consorzi, enti pubblici, privati, provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- q. Mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare sia prima dell'inizio dei lavori che durante il periodo di svolgimento dei lavori, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di verificare che sussistano tutti gli elementi per l'espletamento dell'incarico e ritenere le informazioni contenute nei documenti di progetto e di appalto complete, coerenti, esaurienti e conformi alla normativa in vigore. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad eseguire, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, tutti i sondaggi ed i controlli (saggi sulle fondazioni, rilievo sottoservizi, indagini sui materiali e sulle carpenterie ed armature degli elementi strutturali ecc.) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Il programma ed i metodi dei saggi e dei controlli che l'Appaltatore vorrà eseguire dovrà essere sottoposto all'Amministrazione appaltante per ottenerne l'autorizzazione. Resta impregiudicata, in ogni caso, tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del Progetto Costruttivo e di Dettaglio alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.
- r. L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i calcoli o i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica dall'Area Genio Civile della Regione Lazio e delle eventuali prescrizioni ivi contenute. L'Appaltatore deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. L'Appaltatore è altresì obbligato a depositare a sua cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia d'inizio dei lavori delle opere strutturali e al pagamento dei relativi diritti di istruttoria, ai sensi della normativa regionale vigente. L'Appaltatore deve, infine, provvedere al pagamento dei diritti d'istruttoria per il deposito di eventuali varianti alle opere strutturali intervenute in corso di esecuzione dei lavori, per il deposito della relazione a strutture ultimate del D.L. e per il deposito del certificato di collaudo emesso dal collaudatore statico.
- s. Eseguire, presso gli Istituti indicati dal D.L., tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati, sui materiali o sulle apparecchiature in opera prima delle relative demolizioni, rimozioni, smontaggi o bonifiche. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per la caratterizzazione e l'assegnazione del relativo codice CER per tutti i materiali che devono essere conferiti a discarica controllata, tramite l'affidamento a laboratori autorizzati di tutte le analisi e le indagini conoscitive propedeutiche a tali procedure. In caso di rinvenimento di materiali classificati come pericolosi o non pericolosi, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di bonifica, di accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere e di conferimento a discarica autorizzata dei materiali suddetti, compresi il carico il trasporto e gli oneri di discarica, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- t. Eseguire, presso istituti indicati dal D.L. o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, tutte le prove di carattere ambientale che verranno in ogni tempo ordinate.
- u. Eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dal D.L. su pali di fondazione, solai, balconi, pareti prefabbricate e qualsiasi altra struttura portante o di finitura, di significativa importanza statica o comunque ritenuta importante ai fini della sicurezza. L'Appaltatore è altresì tenuto alla realizzazione di un palo pilota da

- portare a rottura ai fini della corretta valutazione delle caratteristiche di resistenza del terreno. Sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione del palo pilota e delle prove a rottura.
- v. Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 - w. Osservare le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
 - x. Osservare le norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
 - y. Sostenere le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal D.L..
 - z. Compiere il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
 - aa. Garantire il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
 - bb. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dal D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento.
 - cc. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 118 del Codice dei contratti.
 - dd. Riparare eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che il D.L. o il personale di sorveglianza e di assistenza.
 - ee. Comunicare, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, le seguenti notizie statistiche, che dovranno essere comunicate al D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina:
 - i. elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;
 - ii. tipo di lavoro eseguito;
 - iii. motivazione dell'eventuale sospensione dei lavori;

- ff. Redigere e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente per la procedura di richiesta di sopralluogo tecnico da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e per il successivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto specificato al precedente ART. 32.
- gg. Predisporre tutte le domande di autorizzazione intestate all'Amministrazione appaltante e da presentarsi presso enti terzi (quali ASL, Comune, VVFF, ACEA, Italgas, Telecom, ENEL, ecc..) e pagare le eventuali spese relative.
- hh. Assolvere tutti gli oneri relativi alle imposte, ai canoni e ai contributi nonché tutti gli oneri per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per le somministrazioni necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi delle utenze del nuovo complesso edilizio. Si citano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni degli oneri a carico dell'Appaltatore:
 - i. Oneri per allaccio dell'acqua potabile, e dell'acqua antincendio
 - ii. Oneri per allaccio del gas,
 - iii. Oneri per allaccio dell'energia elettrica,
 - iv. Oneri per l'imbocco in fogna
- ii. Predisporre tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del piano di lavoro per l'eventuale rimozione dei manufatti in cemento amianto, e presentare a sua totale cura e spese il piano di lavoro all'Organo di Vigilanza e Controllo competente territorialmente, nonché eseguire tutte le analisi e i campionamenti di carattere fisico e ambientale richiesti dalla normativa vigente, specificamente richiesti dall'Organo di Vigilanza e Controllo, ordinati in ogni momento dal D.L..
- jj. Rispettare in fase di realizzazione dell'opera tutti gli adempimenti prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (classi di resistenza al fuoco, requisiti dei materiali, caratteristiche degli elementi di separazione, porte e infissi di adeguata resistenza al fuoco, ecc).
- kk. Ottenere le eventuali approvazioni ancora non pervenute del progetto esecutivo e delle eventuali integrazioni da parte di tutti gli Enti Competenti (ASL, Vigili del Fuoco, Genio Civile,....)
- ll. Eseguire, senza oneri aggiuntivi, tutti gli interventi di spostamento e ripristino funzionale dei sottoservizi sia interrati che fuori terra, interni ed esterni, ovunque collocati (linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati comprensivi dei server, rack e quadri elettrici; impianti idrici di adduzione e smaltimento; impianti meccanici quali canalizzazioni e condutture e linee di distribuzione dei fluidi; impianti antincendio quali linee di distribuzione impianti di rivelazione, impianti idrici antincendio, etc..); e in generale tutti gli interventi necessari per dare i lavori finiti a regola d'arte, nel corso di tutte le lavorazioni relative ai consolidamenti strutturali e agli interventi sulle opere civili e impiantistiche.
- mm. L'Appaltatore sarà responsabile delle opere di contenimento e di puntellamento delle strutture e, pertanto sarà suo onere: la verifica dello stato delle stesse, l'eventuale integrazione delle parti mancanti prevedendo anche degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza, il mantenimento delle strutture secondo il programma delle lavorazioni, ogni intervento di manutenzione e ogni verifica necessaria ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza e l'efficacia strutture di puntellamento, lo smontaggio il trasporto e l'accatastamento in luogo sicuro e il trasporto a fine lavori in luogo indicato dal D.L.. Tutti gli oneri relativi

alle opere descritte sono a totale carico dell'Appaltatore compresi eventuali danni o integrazioni delle parti mancanti.

nn. L'Appaltatore dovrà svolgere, secondo le specifiche indicazioni e disposizioni che saranno di volta in volta emanate sia dal direttore dei lavori che dal responsabile del procedimento, tutte le attività – anche strumentali, di verifica, e a carattere professionale e specialistico - funzionali e necessarie per la compilazione e la formalizzazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)" dell'immobile, elaborato a cura del soggetto certificatore abilitato e indipendente nominato dall'Università ai sensi della normativa vigente in materia. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e senza che questo possa costituire motivi di riserva o eccezione alcuna, tutte le attività e le lavorazioni di tipo conoscitivo e di verifica, anche strumentali e che comportano l'affidamento delle stesse a professionisti qualificati, e tutti i saggi e le prove in situ e di laboratorio che saranno in ogni tempo disposte dal direttore dei lavori secondo le specifiche esigenze del soggetto certificatore incaricato della redazione dell'APE. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla redazione, da parte di un tecnico qualificato, di tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche che saranno in ogni tempo richiesti dal direttore dei lavori secondo le specifiche esigenze del soggetto certificatore di cui sopra.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all' ART. 2 del presente Capitolato.

ART. 84 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal D.L., subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L..
2. L'Appaltatore è tenuto, inoltre:
 - a. a produrre al D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 - b. a presentare il progetto strutturale al Genio Civile della Regione Lazio per il rilascio della relativa autorizzazione;
 - c. a predisporre l'inserimento in mappa e relativo accatastamento presso l'Agenzia del Territorio delle opere realizzate;

- d. a predisporre l'apertura di passi carrabili con relative pratiche istruttorie presso il Municipio di competenza e assegnazione dei numeri civici che si rendono necessari;
- e. a eseguire il monitoraggio con capisaldi e relative letture mensili degli edifici limitrofi alle opere da realizzare (con particolare riferimento alla Vasca Navale – 1° Lotto) e relativo testimoniale di stato con quadro fessurativo degli edifici stessi;
- f. a eseguire le pratiche necessarie presso gli uffici preposti degli allacci ai pubblici servizi.

ART. 85 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione appaltante. Per essi, secondo le indicazioni del progetto è previsto:
 - a. Il trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente;
 - b. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi di stoccaggio a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'ART. 86 del presente Capitolato.

ART. 86 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
3. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. È previsto lo smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario al D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri dovuti. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

ART. 87 Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione Appaltante o di altra Ditta e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione Appaltante.

ART. 88 Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni del D.L., un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 90 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nella misura che sarà comunicata dai competenti uffici dell'Amministrazione appaltante, liquidata dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto, nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. Oltre alle spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato Generale, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - i. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - ii. le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali diversi dall'Amministrazione appaltante o alla stessa riconducibili (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
3. In caso di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ed in ogni caso tutti gli oneri che sono espressamente indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato.
4. L'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.